



CATTLEYA S.r.l.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del ____ 2023

2	xx-xx-23	Aggiornamento				
1	16-11-20	Aggiornamento				
0	12-11-18	Prima emissione				
N°	Data	Natura Revisione	Funzione	Firma	Funzione	Firma
Dettagli sulla Revisione			Preparato e Verificato		Approvato	



INDICE

PREMESSA.....	5
PARTE GENERALE	6
1 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: CENNI NORMATIVI.....	7
1.1 IL REGIME GIURIDICO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA: IL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231 E LA SUA EVOLUZIONE.....	8
1.2 LA FATTISPECIE PREVISTA DALLA LEGGE E LE SANZIONI COMMINATE.....	9
1.3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: LA SUA ADOZIONE.....	13
1.4 LE LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	14
1.5 EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE	16
2 L'ADOZIONE DEL MODELLO	17
2.1 CATTLEYA S.R.L.....	18
2.2 APPROCCIO METODOLOGICO AL MODELLO.....	19
2.3 IL MODELLO E IL CODICE ETICO A CONFRONTO	28
2.4 I DESTINATARI DEL MODELLO.....	28
2.5 RIESAME DEL MODELLO.....	28
3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	30
3.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	31
3.2 FUNZIONI E POTERI.....	31
3.3 CRITERI DI REVOCA O RINUNCIA	33
3.4 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA AGLI ORGANI SOCIETARI.....	34
3.5 REPORTING: PRESCRIZIONI GENERALI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE OBBLIGATORIE.....	35
3.6 CANALE INFORMATIVO DEDICATO	37
3.7 DISPOSIZIONI SUL WHISTLEBLOWING	37
3.8 RACCOLTA, CONSERVAZIONE E ARCHIVIAZIONE DELLE INFORMAZIONI	39
4 FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	40
4.1 DIPENDENTI	41
4.2 COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER	41
5 IL SISTEMA DISCIPLINARE.....	42
5.1 PRINCIPI GENERALI.....	43
5.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI	43
5.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI.....	44
5.4 MISURE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI ESTERNI: COLLABORATORI, CONSULENTI E ALTRI SOGGETTI TERZI.....	44
5.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA O DEL SINDACO UNICO	44
5.6 MISURE A TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELLE SEGNALAZIONI.....	44
6 STRUTTURA DELLA SOCIETÀ E GOVERNANCE.....	45
6.1 STRUTTURA DELLA SOCIETÀ	46
6.2 GOVERNANCE	47
6.3 SISTEMA INTERNO DELLE FONTI.....	48
PARTE SPECIALE	49
INTRODUZIONE	50



7	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA, IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE, E INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO.....	51
7.1	LE FATTISPECIE DI REATO	52
7.2	ATTIVITÀ SENSIBILI	57
7.3	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	65
8	REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI.....	67
8.1	LE FATTISPECIE DI REATO	68
8.2	ATTIVITÀ SENSIBILI	72
8.3	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	72
9	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....	74
9.1	LE FATTISPECIE DI REATO	75
9.2	ATTIVITÀ SENSIBILI	76
9.3	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	77
10	REATI SOCIETARI.....	79
10.1	LE FATTISPECIE DI REATO	80
10.2	ATTIVITÀ SENSIBILI	88
10.3	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	94
11	REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	97
11.1	LE FATTISPECIE DI REATO	98
11.2	ATTIVITÀ SENSIBILI	100
11.3	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	101
11.4	REGOLE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	102
12	REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO	105
12.1	LE FATTISPECIE DI REATO	106
12.2	ATTIVITÀ SENSIBILI	109
12.3	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	113
13	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO DI AUTORE	114
13.1	LE FATTISPECIE DI REATO	115
13.2	ATTIVITÀ SENSIBILI	116
13.3	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	117
14	REATI AMBIENTALI	118
14.1	LE FATTISPECIE DI REATO	119
14.2	ATTIVITÀ SENSIBILI	123
14.3	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	125
15	REATI TRIBUTARI.....	126
15.1	LE FATTISPECIE DI REATO	127
15.2	ATTIVITÀ SENSIBILI	128
15.3	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	130





Premessa

Cattleya S.r.l. (o anche la “**Società**” o “**Cattleya**”) con sede legale a Roma in Piazzale Valerio Massimo n. 7/8, è una casa di produzione cinematografica e televisiva, controllata da ITV Studios Limited, società a sua volta controllata interamente, per il tramite di società a cascata, dalla società ITV Plc, quotata alla Borsa di Londra.

Sono documenti richiamati e collegati al presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, il Codice Etico, la Politica Anticorruzione e la Politica di Whistleblowing, il cui testo è disponibile sul sito internet della Società.

L'azienda è dotata di un sistema di gestione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro certificato secondo lo standard OHSAS 18001/45001, di una Politica per la Parità di Genere certificata secondo lo schema UNI PdR 125:2022, di un modello di validazione per la sostenibilità ambientale dei set certificato da auditor esterno.



PARTE GENERALE



1 La responsabilità amministrativa degli enti: cenni normativi



1.1 Il regime giuridico della responsabilità amministrativa: il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e la sua evoluzione

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, per brevità, il “Decreto”)¹, ha introdotto nell’ordinamento italiano una peculiare forma di responsabilità, nominalmente amministrativa, ma sostanzialmente a carattere afflittivo-penale, a carico di società, associazioni ed enti in genere per particolari reati commessi nel loro interesse o vantaggio da una persona fisica che ricopra al loro interno una posizione apicale o subordinata.

I presupposti applicativi della nuova normativa possono essere, in estrema sintesi, indicati come segue:

- a) l’inclusione dell’ente nel novero di quelli rispetto ai quali il Decreto trova applicazione;
- b) l’avvenuta commissione di un reato compreso tra quelli elencati dallo stesso Decreto, nell’interesse e/o a vantaggio dell’ente;
- c) l’essere l’autore del reato un soggetto investito di funzioni apicali o subordinate all’interno dell’ente;
- d) la mancata adozione o attuazione da parte dell’ente di un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati del tipo di quello verificatosi;
- e) il mancato affidamento di autonomi poteri di iniziativa e controllo ad un apposito organismo dell’ente (o l’insufficiente vigilanza da parte di quest’ultimo) e l’elusione non fraudolenta da parte del soggetto apicale del modello di prevenzione adottato dall’ente stesso.

In caso di reato commesso da parte di un soggetto subordinato, la ricorrenza di ciascuna delle circostanze summenzionate è oggetto di uno specifico onere probatorio, il cui assolvimento grava sul Pubblico Ministero; viceversa, nel caso di reato commesso da un soggetto apicale, la ricorrenza di ciascuna delle condizioni è oggetto di una presunzione semplice (*juris tantum*), fatta salva la facoltà dell’ente di fornire la prova contraria (c.d. inversione dell’onere della prova).

Dal concorso di tutte queste condizioni consegue l’assoggettabilità dell’ente a sanzioni di svariata natura, accomunate dal carattere particolarmente gravoso, tra le quali spiccano per importanza quella pecuniaria (fino ad un massimo di Euro 1.549,00 per quota) e quelle interdittive, variamente strutturate (fino all’interdizione dell’attività).

¹ Il provvedimento in esame (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 2001, è stato emanato in attuazione della delega al Governo di cui all’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300. Quest’ultima trova il suo antecedente logico in tutta una serie di atti stipulati a livello internazionale, elaborati in base all’articolo K.3 del Trattato sull’Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stipulata a Bruxelles il 26 luglio 1995; suo primo Protocollo stipulato a Dublino il 27 settembre 1996; Protocollo concernente l’interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, stipulata a Bruxelles il 29 novembre 1996; nonché Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione stipulata a Bruxelles il 26 maggio 1997 e Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, stipulata a Parigi il 17 dicembre 1997.



Il procedimento di irrogazione delle sanzioni rispecchia nei suoi tratti fondamentali il processo penale vigente, del quale, non a caso, il primo costituisce appendice eventuale; del pari, a dispetto del *nomen juris* adottato, l'intero contesto sostanziale in cui il Decreto si inserisce è dichiaratamente ispirato a un apparato concettuale di matrice penalistica.

L'ambito applicativo delle nuove disposizioni, originariamente limitato agli artt. 24 e 25, è stato successivamente esteso, sia mediante modifica del Decreto, sia mediante rinvii al Decreto stesso.

Per effetto di tali progressivi ampliamenti, il Decreto si applica allo stato alle seguenti categorie di reati, in forma consumata o, limitatamente ai delitti, anche semplicemente tentata:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico;
- Concussione, corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità;
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- Delitti di criminalità organizzata;
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- Delitti contro l'industria e il commercio;
- Reati societari;
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- Delitti contro la personalità individuale;
- Abusi di mercato;
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio;
- Reati transnazionali;
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Reati ambientali;
- Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- Razzismo e Xenofobia;
- Reati tributari;
- Contrabbando.

1.2 La fattispecie prevista dalla legge e le sanzioni comminate

Gli elementi positivi delle fattispecie



La fattispecie, cui il Decreto collega l'insorgere della peculiare forma di responsabilità da essa contemplata, postula la contemporanea presenza di tutta una serie di elementi positivi (il cui concorso è cioè necessario) e la contestuale assenza di determinati elementi negativi (la cui eventuale sussistenza costituisce viceversa un'esimente).

Per quanto riguarda gli elementi positivi va innanzitutto precisato che il Decreto si applica ad **ogni società o associazione, anche priva di personalità giuridica, nonché a qualunque altro ente dotato di personalità giuridica** (qui di seguito, per brevità, l'“Ente”), fatta eccezione per lo Stato e gli enti svolgenti funzioni costituzionali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici.

Ciò posto, la responsabilità prevista dal Decreto a carico dell'Ente scatta qualora sia stato commesso **un reato** che:

- a) risulti compreso tra quelli indicati dal Decreto o da leggi tramite rinvii (qui di seguito, per brevità, i “**Reati Rilevanti**”);
- b) sia stato realizzato **nell'interesse e/o a vantaggio dell'Ente**:
 1. da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 2. da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto 1.

L'elenco dei reati

I Reati che, ad oggi, possono comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto, indicati per macro-categorie al precedente Paragrafo 1.1. sono elencati nell'Allegato “Elenco dei reati”.

Gli elementi negativi delle fattispecie

Pur quando siano stati integrati tutti gli elementi positivi di cui sopra, la responsabilità prevista dal Decreto a carico dell'Ente non scatta se il Reato è stato commesso²:

- l) da un Soggetto Apicale, se l'Ente prova che:
 - a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (qui di seguito, per brevità, il “**Modello**”);
 - b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne

² In verità, in materia societaria, la formulazione adottata dal legislatore delegato (art. 3 D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61) contiene una variante testuale rispetto a quanto previsto dalla Legge. Si prevede infatti la responsabilità dell'Ente per i Reati di cui sopra, “[...] se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica”. Non è chiaro se la formulazione adottata sia derogatoria rispetto a quella valida in generale o se essa sia imputabile ad un mero difetto di coordinamento con quest'ultima.



l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (qui di seguito, per brevità, l'“**Organismo di Vigilanza**” o “**OdV**”);

- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
 - d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.
- II) da un Soggetto Subordinato, se il Pubblico Ministero non prova che la commissione del Reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Le sanzioni previste dal Decreto (artt.9-23) a carico dell'Ente sono:

- a) le sanzioni pecuniarie;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza di condanna.

Le sanzioni predette sono applicate al termine di un complesso procedimento, su cui diffusamente *infra*; le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, benché mai congiuntamente tra loro, su richiesta al Giudice da parte del Pubblico Ministero, quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- a) sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente a norma del Decreto;
- b) vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Nel disporre le misure cautelari, il Giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, della necessaria proporzione tra l'entità del fatto e della sanzione che si ritiene possa essere applicata all'Ente in via definitiva.

La sanzione pecuniaria

La sanzione pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro nella misura stabilita dal Decreto, comunque non inferiore a € 25.800,00 e non superiore a € 1.549.000,00, da determinarsi in concreto da parte del Giudice mediante un *sistema di valutazione bifasico* (c.d. sistema “*per quote*”). In questo caso, vengono individuate un numero di quote da applicare come sanzione e il valore della singola quota viene moltiplicato per il numero (ad es. 100 quote del valore di 30.000 €, la sanzione applicata sarà 300.000 €).



Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive consistono:

- a) nella interdizione dall'esercizio dell'attività³;
- b) nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) nel divieto, temporaneo o definitivo, di contrattare con la pubblica amministrazione⁴, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) nel divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano, anche congiuntamente tra loro, esclusivamente in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il Reato è stato commesso da un Soggetto Apicale ovvero da un Soggetto Subordinato quando, in quest'ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Quand'anche sussistano una o entrambe le precedenti condizioni, le sanzioni interdittive (artt. 13 e ss.) purtuttavia non si applicano se sussiste anche solo una delle seguenti circostanze:

- a) l'autore del Reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; oppure
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; oppure
- c) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono tutte le seguenti condizioni (qui di seguito, Condizioni ostative all'applicazione di una sanzione interdittiva):
 - 1) l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - 2) l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di un Modello;
 - 3) l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

La confisca

³ Comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

⁴ Anche limitatamente a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni.



La confisca consiste nell'acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del Reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti in ogni caso salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede; quando non è possibile eseguire la confisca in natura, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato.

La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione di quest'ultima una sola volta, per estratto o per intero, a cura della cancelleria del Giudice, a spese dell'Ente, in uno o più giornali indicati dallo stesso Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

1.3 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: la sua adozione

Il Decreto⁵ introduce una **particolare forma di esonero dalla responsabilità** in oggetto qualora l'Ente dimostri:

- a) di aver adottato e efficacemente attuato attraverso l'organo dirigente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato a un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;
- c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- d) che non vi sia omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

1.3.1 Modello quale esimente nel caso di reato

Il Decreto prevede inoltre che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di organizzazione, gestione e controllo debbano **rispondere alle seguenti esigenze**⁶:

- 1) individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- 2) predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

⁵ Art. 6, comma 1.

⁶ Art. 6, comma 2.



- 3) prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- 4) prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- 5) configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Decreto dispone che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (ad esempio, Linee Guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare (entro 30 giorni), osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati⁷.

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente⁸.

1.4 Le Linee Guida elaborate dalle associazioni di categoria

Le varie associazioni di categoria, in applicazione del Decreto hanno elaborato apposite Linee Guida per la costruzione del Modello. In particolare, in data 7 marzo 2002 Confindustria ha approvato il testo definitivo delle proprie "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001", successivamente aggiornate il 31 marzo 2008.

Le suddette Linee Guida di Confindustria possono essere schematizzate secondo le seguenti fasi fondamentali:

- "identificazione dei rischi: ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D. Lgs. n. 231/2001";
- "progettazione del sistema di controllo (c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente): ossia la valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, i rischi identificati".

È opportuno evidenziare che la difformità rispetto a punti specifici delle diverse Linee Guida non inficia di per sé la validità del Modello. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riguardo alla realtà concreta dell'ente cui si riferisce, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

Le componenti maggiormente rilevanti del sistema di controllo che si desumono anche dalle Linee

⁷ Art. 6, comma 3.

⁸ Art. 6, comma 4.



Guida di categoria sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali e informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo di gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere uniformate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (ad esempio, nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità d'azione;
- obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza.

All'esito di un ampio e approfondito lavoro di riesame finalizzato all'adeguamento delle Linee Guida del 2008 alle intervenute modifiche normative, agli intersorsi orientamenti giurisprudenziali e/o alle nuove prassi applicative, nel 2014 Confindustria ha pubblicato un ulteriore aggiornamento delle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001".

In particolare, le principali modifiche e integrazioni della **Parte generale** riguardano:

- i lineamenti della responsabilità da reato (in particolare il paragrafo sulle ipotesi di concorso nel reato ai fini della valutazione della responsabilità dell'ente);
- la tabella di sintesi dei reati presupposto;
- il sistema disciplinare e i meccanismi sanzionatori;
- l'Organismo di Vigilanza, con particolare riferimento alla sua composizione;
- il fenomeno dei gruppi di imprese.

La **Parte speciale**, dedicata all'approfondimento dei reati presupposto attraverso appositi *case study*, è stata oggetto di una consistente rivisitazione, volta non soltanto a trattare le nuove fattispecie di reato presupposto, ma anche a introdurre un metodo di analisi schematico e di più facile fruibilità per



gli operatori interessati.

Il documento è stato sottoposto al vaglio del Ministero della Giustizia che il 21 luglio 2014 ne ha comunicato l'approvazione definitiva.

1.5 Evoluzione giurisprudenziale

Ai fini della redazione del Modello, Cattleya ha tenuto in considerazione anche gli orientamenti giurisprudenziali che si sono formati in materia.

In particolare, sebbene le pronunce che fino ad oggi si sono occupate di responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. n. 231/01 non siano entrate nel merito dell'adeguatezza dei sistemi di controllo, le stesse comunque offrono già delle prime indicazioni circa le caratteristiche che i Giudici ritengono essenziali al fine di valutare l'idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati.

Nella varietà delle decisioni emergono alcuni riferimenti costanti al fine di verificare l'idoneità del Modello adottato, quali il riferimento alle condotte criminose per cui si procede, alla struttura organizzativa, alle dimensioni, al tipo di attività ed alla storia anche giudiziaria della società coinvolta nel procedimento.

Più in particolare, i Giudici hanno valutato:

- (i) l'autonomia ed indipendenza in concreto dell'Organismo di Vigilanza;
- (ii) l'analiticità e completezza nell'individuazione delle aree a rischio;
- (iii) la previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- (iv) la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- (v) l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate.

Cattleya, pertanto, ha provveduto a redigere il Modello anche alla luce di queste prime decisioni giurisprudenziali.



2 L'adozione del Modello



2.1 Cattleya S.r.l.

Cattleya, sensibile all'esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell'integrità, nonché consapevole dell'importanza di assicurare condizioni di correttezza nella conduzione degli affari e nelle attività aziendali a tutela della posizione e dell'immagine propria delle aspettative dei soci e delle sue controparti contrattuali, **adotta il Modello di organizzazione, gestione e controllo** previsto dal Decreto, fissandone i principi di riferimento.

2.1.1 Obiettivi del Modello e suoi punti cardine

Come noto l'adozione di un Modello di Organizzazione e Gestione non è imposta dalle prescrizioni del Decreto⁹. Cattleya si propone di sensibilizzare tutti coloro che operano in nome e/o per conto della stessa, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati contemplati nel Decreto stesso.

Il Modello è stato predisposto sulla base delle prescrizioni del Decreto e delle Linee Guida elaborate da Confindustria. Nella predisposizione del Modello si è inoltre, come sopra precisato, tenuto conto delle pronunce giurisprudenziali maggiormente rilevanti ad oggi espresse.

Il Modello si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo, volto a prevenire, per quanto possibile, la commissione di condotte idonee a integrare i reati contemplati dal Decreto.

Attraverso l'individuazione delle attività esposte al rischio di reato ("**attività sensibili**") e la loro conseguente proceduralizzazione, si vuole:

- da un lato, determinare la piena consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto di Cattleya di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione e la cui commissione è fortemente censurata dalla Società, in quanto sempre contraria ai suoi interessi anche quando, apparentemente, potrebbe trarne un vantaggio economico immediato;
- dall'altro, grazie a un monitoraggio costante dell'attività, consentire di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello, oltre ai principi sopra riportati, sono:

- la mappatura delle attività a rischio, ossia quelle attività nel cui ambito è più probabile la commissione dei reati previsti dal Decreto, le c.d. "attività sensibili";
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;

⁹ Il Decreto, infatti, indica il Modello come elemento facoltativo e non obbligatorio. Si segnala, tuttavia, in merito all'adozione del Modello la sentenza del Tribunale di Milano n. 1774/2008 secondo cui "La mancata predisposizione di un adeguato modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 determina la responsabilità civile degli amministratori nei confronti della società per cd. mala gestio (art. 2392 c.c.)."



- la verifica e documentazione di ogni operazione rilevante;
- l'applicazione e il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- l'attribuzione di poteri coerenti con le responsabilità organizzative;
- la verifica *ex post* dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico;
- la diffusione e il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell'attuazione di regole comportamentali, procedure e politiche aziendali.

2.1.2 Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale

Il Modello è suddiviso in due parti:

- la Parte Generale, che contiene i punti cardine del Modello e tratta del funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e del sistema sanzionatorio, facendo peraltro rinvio al Codice Etico;
- la Parte Speciale, il cui contenuto è costituito dalle attività sensibili in relazione alle diverse tipologie di reato previste dal Decreto e ritenute – all'esito dell'attività di *Risk Assessment* condotta sui principali processi aziendali – maggiormente rilevanti anche considerando il tipo di *business* della Società.

2.1.3 Approvazione del Modello

Il Modello di Organizzazione e Gestione è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di Cattleya S.r.l. in data 12 Novembre 2018 e successivamente aggiornato con opportuna approvazione dell'organo amministrativo.

2.1.4 Modifiche e aggiornamento del Modello

Come sancito dal Decreto, il Modello è "atto di emanazione dell'organo dirigente"¹⁰. Di conseguenza, le successive modifiche nonché le eventuali integrazioni sostanziali sono di competenza del Consiglio di Amministrazione di Cattleya.

Tuttavia, è riconosciuta, in via generale, agli amministratori di Cattleya – previa informativa all'Organismo di Vigilanza – la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

2.2 Approccio metodologico al Modello

Ai fini della redazione ed implementazione del Modello organizzativo e di gestione ex D.Lgs. n.

¹⁰ Art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto.



231/2001, l'approccio metodologico adottato ha previsto le seguenti fasi:

- individuazione delle aree potenzialmente esposte al rischio di commissione di reati;
- “*risk assessment*” dei processi inerenti le aree di rischio individuate, con descrizione delle relative criticità eventualmente riscontrate;
- individuazione di soluzioni ed azioni volte al superamento o alla mitigazione delle criticità rilevate;
- adeguamento e stesura di procedure organizzative sulle aree individuate e potenzialmente a rischio, contenenti disposizioni vincolanti ai fini della ragionevole prevenzione delle irregolarità di cui al citato Decreto;
- elaborazione del Codice Etico;
- redazione di un sistema disciplinare per sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- elaborazione del piano di formazione e di comunicazione del Modello.

2.2.1 La metodologia di *risk assessment*

L'efficace esecuzione del progetto e l'esigenza di adottare criteri oggettivi, trasparenti e tracciabili per la costruzione del Modello organizzativo ha richiesto l'utilizzo di adeguate metodologie e di strumenti tra loro integrati.

L'attività condotta è stata improntata al rispetto del Decreto e delle altre norme e regolamenti applicabili alla Società e, per gli aspetti non regolamentati, al rispetto:

- delle linee guida emanate da Confindustria in tema di “modelli organizzativi e di gestione”;
- dei principi di “*best practice*” in materia di controlli (*C.O.S.O. Report; Federal Sentencing Guidelines*).

L'attività preliminare di valutazione è stata indirizzata ai processi ed alle funzioni aziendali che, in base ai risultati dell'analisi di “*risk assessment* preliminare”, sono stati individuati come più esposti ai reati previsti dal Decreto come, ad esempio:

- le funzioni aziendali che abitualmente intrattengono relazioni significative con pubbliche amministrazioni italiane, straniere o sopranazionali;
- i processi e le funzioni aziendali che assumono rilievo nelle aree amministrativa e finanziaria che, anche per esplicito richiamo normativo, costituiscono aree a più alta esposizione a rischio.

Per quanto riguarda la metodologia di identificazione dei processi e sistemi di controllo per la prevenzione delle irregolarità è stato adottato un approccio fondato su un modello di valutazione composto da *otto componenti*, elaborate in base alla “*best practice*” internazionale, con un essenziale contributo derivante dalle *Federal Sentencing Guidelines* statunitensi, da cui è nata l'esperienza dei “*compliance programs*”.



Tra l'altro, tali regole, secondo il "*position paper*" sul Decreto dell'ottobre 2001 emesso dalla Associazione Italiana *Internal Auditors*, costituiscono il riferimento autorevole più qualificante in tema di valutazione della responsabilità societaria e sono state esplicitamente prese in considerazione dal legislatore italiano, come risulta dalla relazione governativa al Decreto stesso.

In particolare, le componenti del modello di valutazione adottato sono le seguenti:

Governo

In questo ambito sono state esaminate le modalità di attribuzione delle competenze degli organi interessati alla gestione dei sistemi di controllo interno.

Comunicazione

In tale ambito è stato esaminato il sistema di comunicazione interna in relazione agli elementi del Modello ed, in particolare, all'adeguatezza dei contenuti, dei canali utilizzati, della periodicità/frequenza della comunicazione, della differenziazione per gerarchia, funzione e livelli di rischio ed alla comprensibilità del linguaggio.

Risorse umane

In tale ambito sono state esaminate le prassi e le procedure utilizzate per la gestione delle risorse umane nel regolare i principali aspetti del rapporto di lavoro dipendente; saranno valutati anche gli altri aspetti qualificanti in chiave di prevenzione degli illeciti quali, ad esempio, i sistemi di incentivazione e quelli dissuasivi e sanzionatori, tra cui l'allontanamento del personale, specificati dalla Legge.

Codice Etico e procedure operative

In questo ambito sono stati esaminati i sistemi organizzativi adottati al fine di verificarne la coerenza con le risultanze del processo di "risk assessment", con norme e regolamenti, con l'attuale assetto organizzativo, con la metodologia di gestione dei processi aziendali e delle risorse umane.

Formazione

In tale ambito sono state esaminate le prassi e le procedure utilizzate per la formazione del personale sull'applicazione del Modello, sia nel quadro dei programmi a contenuto generale che di quelli a contenuto specifico, sviluppati o da sviluppare, per gli addetti alle aree di rischio.

Controllo

In tale ambito sono state esaminate le prassi e le procedure utilizzate per le attività di controllo e di monitoraggio delle performance degli elementi del Modello; quindi, sarà esaminata l'adeguatezza dei processi di controllo delle aree e delle operazioni a rischio attraverso segnali premonitori ("*red flags*"), anomalie (*audit* di processo), controlli di "routine" nelle aree a rischio (*audit* di performance) ed infine della adeguatezza del Modello (c.d. "*compliance program*," o *audit* del Modello).



Informazione

In questo ambito sono state esaminate le caratteristiche e le modalità di generazione, accesso e “reporting” direzionale delle informazioni necessarie per un’efficace vigilanza sui rischi da parte degli organismi interessati ed, in primo luogo, da parte dell’Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto; pertanto, è stata analizzata la disponibilità dei dati necessari per l’esercizio di un’efficace vigilanza preventiva e successiva sulle attività a rischio, l’esistenza di canali di comunicazione preferenziali per la segnalazione di operazioni esposte a rischio, sia da parte di terzi che da parte del personale (c.d. “*help line*”), la tempestiva segnalazione del cambiamento dei profili dei rischi (es. nuove normative, acquisizioni di nuove attività, violazioni del sistema dei controlli interni, accessi ed ispezioni da parte di enti supervisor, ecc.), nonché la regolare registrazione e “*reporting*” degli eventi sopradescritti, con le relative azioni successive implementate e l’esito dei controlli svolti.

Violazioni

In questo ambito sono state analizzate le caratteristiche e le modalità di effettuazione delle attività di “*audit*” e/o di investigazione interna ed esterna, al fine di verificarne l’efficacia sia in termini di standard professionali e/o qualitativi, sia in termini di effetto sull’aggiornamento degli elementi del sistema di controllo interno e di “*corporate governance*”.

2.2.2 Fasi operative

L’approccio metodologico adottato è stato implementato e sviluppato attraverso una serie di fasi operative. L’inizio di tale attività ha richiesto una preventiva acquisizione di dati ed informazioni sul sistema organizzativo della Società e sui processi operativi, utili ai fini della pianificazione di dettaglio delle singole fasi.

L’implementazione della suddetta metodologia si è articolata nelle seguenti fasi nel prosieguo descritte con maggior dettaglio:

- Pianificazione;
- Diagnosi;
- Progettazione;
- Predisposizione;
- Implementazione.



2.2.3 Fase 1: Pianificazione

Tale fase è volta alla raccolta della documentazione ed al reperimento delle informazioni utili alla conoscenza dell'attività e del sistema organizzativo della Società.

Tali informazioni riguardano, tra l'altro, a mero titolo esemplificativo:

- i settori economici in cui la Società opera;
- la tipologia delle relazioni e delle attività (es. commerciale, finanziaria, di controllo regolamentare, di rappresentanza, di contrattazione collettiva, ecc.) intrattenute con pubbliche amministrazioni, italiane o estere;
- i casi di eventuali presunte irregolarità avvenute in passato ("*incident analysis*");
- il quadro regolamentare e procedurale interno (es. deleghe di funzioni, processi decisionali, procedure operative, protocolli);
- la documentazione inerente ordini di servizio, comunicazioni interne ed ogni altra evidenza documentale utile alla migliore comprensione delle attività svolte dalla Società e del sistema organizzativo.

La raccolta delle informazioni è svolta mediante analisi documentale, interviste e questionari somministrati ai responsabili delle diverse funzioni/settori aziendali e, comunque, al personale ritenuto utile allo scopo sulla base delle specifiche competenze.

Si evidenzia che la nozione di Pubblica Amministrazione considerata ai fini della individuazione delle aree a rischio è quella dedotta dagli artt. 357 e 358 c.p., in base ai quali: sono pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio tutti coloro che – legati o meno da un rapporto di dipendenza con la P.A. – svolgono un'attività regolata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi.

Sulla base di tale nozione, si riportano a titolo di esempio:

1) *soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa/amministrativa quali, ad esempio:*

- parlamentari e membri del Governo;
- consiglieri regionali e provinciali;
- parlamentari europei e membri del Consiglio d'Europa;
- soggetti che svolgono funzioni accessorie (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.);

2) *soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:*

- Magistrati (magistratura ordinaria di Tribunali, Corti d'Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, Tribunali militari, giudici popolari delle Corti d'Assise, Giudici di pace, Vice Pretori Onorari ed aggregati, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni



parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie Corti internazionali, ecc.);

- soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei Tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ecc.);

3) *soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:*

- dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali (ad esempio funzionari e dipendenti dello Stato, dell'Unione europea, di Organismi sopranazionali sanitari, di Stati esteri e degli enti territoriali, ivi comprese le Regioni, le Province, i Comuni; soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell'ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l'occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all'ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all'esazione dei tributi, personale dei ministeri, delle soprintendenze ecc.). In particolare, si evidenziano i rapporti con Docenti universitari; Assistenti universitari che coadiuvano il titolare sia nelle ricerche che nell'attività didattica; Primario ed aiuto-primario ospedaliero; Componenti commissione Gare di appalto Asl e AO; Nas; Ispettori sanitari; Ufficiali sanitari; Medici; Farmacisti.
- dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d'Italia, delle Autorità di vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell'ISTAT, dell'ONU, della FAO, ecc.).
- privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (ad esempio notai, soggetti privati operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi, ecc.).

Al riguardo, si evidenzia che alle P.A. indicate sono considerate equiparate quelle che svolgono funzioni analoghe a quelle sopra descritte nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le informazioni sopra descritte costituiscono gli elementi indispensabili e necessari per consentire l'avvio del *risk assessment*.

2.2.4 Fase 2: Diagnosi

Tale fase è caratterizzata dal completamento dell'analisi di *risk assessment* avviata nella fase precedente di pianificazione, allo scopo di:



- effettuare una ricognizione delle funzioni/attività aziendali potenzialmente esposte ai rischi-reato ex D.Lgs. n. 231/2001.
- analizzare il sistema organizzativo e di controllo nel suo complesso, avendo riguardo, in particolare, ai seguenti elementi che compongono il Modello organizzativo ed alle loro caratteristiche:
 - *Leadership & Governance* della Società;
 - *Standard* di comportamento;
 - Informazione, “*reporting*” interno & Comunicazione;
 - Formazione & Sviluppo;
 - Valutazione delle “*performance*”;
 - Controllo e monitoraggio interno;
 - Reazione del Modello alle violazioni.

In sintesi, l'analisi e la valutazione delle predette componenti si incentra su:

- la verifica dell'adeguatezza del sistema organizzativo, seguendo i criteri di:
 - formalizzazione del sistema;
 - chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica;
 - esistenza della contrapposizione di funzioni;
 - corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalle missioni e responsabilità descritte nell'organigramma della Società;
- la verifica della esistenza dei protocolli e delle procedure formalizzate per regolamentare le attività svolte dalle strutture nelle aree potenzialmente a rischio, tenendo conto delle fasi di istruzione e formazione delle decisioni aziendali;
- la verifica dell'esistenza di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e/o concretamente svolte. L'accertamento è stato condotto sulla base dell'esame delle procure rilasciate e delle deleghe gestionali interne;
- la verifica, per le singole attività potenzialmente a rischio reato, dell'esistenza di protocolli, procedure e di regole di comportamento, individuando le integrazioni necessarie per una maggiore aderenza ai principi espressi dal Decreto;
- la verifica dell'adeguatezza del sistema disciplinare vigente diretto a sanzionare l'eventuale violazione dei principi e delle disposizioni volte a prevenire la commissione dei reati, sia da parte dei dipendenti della società – dirigenti e non – sia da parte di Amministratori e collaboratori esterni;
- la verifica dell'esistenza di forme di comunicazione e formazione per il personale, in considerazione della necessità che, iniziative dirette a dare attuazione al Decreto, debbano essere programmate e finalizzate alla comunicazione del Modello Organizzativo.

Al termine di questa fase è stato redatto un documento di sintesi contenente:



- la “mappa” dei rischi potenziali ex D.Lgs. n. 231/2001 riferita alla Società ed alle funzioni aziendali coinvolte da considerarsi parte del presente Modello;
- le direzioni e le funzioni aziendali che svolgono le attività risultate potenzialmente esposte ai rischi ex D.Lgs. n. 231/2001;
- i centri di responsabilità per ciascuna delle suddette attività aziendali;
- le attività aziendali risultate teoricamente e potenzialmente più esposte al rischio-reato ex D.Lgs. n. 231/2001;
- la tipologia dei contatti con la Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio;
- le fattispecie di reato teoricamente ascrivibili alle attività svolte;
- la potenziale incidenza del rischio in capo alla Società in termini di gravità anche in termini di teorica probabilità di accadimento della fattispecie di reato.

I risultati ottenuti dalla suddetta analisi costituiscono la base per la progettazione del Modello organizzativo, così come di seguito specificato.

2.2.5 Fase 3: Progettazione

Tale fase si articola nello svolgimento della *As is analysis* sui protocolli, procedure e/o strumenti di controllo esistenti allo scopo di verificare la ragionevole efficacia degli *existing controls* a prevenire le irregolarità. Tale attività si fonda sulla comprensione del livello di proceduralizzazione delle attività aziendali che risultano esposte a rischio, nonché del grado di conoscenza, applicazione, comunicazione, aggiornamento e controllo delle eventuali procedure, protocolli esistenti poste a loro presidio.

Più in particolare e in coerenza con quanto risultante dalla “mappatura” aziendale dei rischi, tale fase riguarda:

- verifica/censimento di *protocolli, procedure operative e/o strumenti di controllo* già esistenti per ciascuna area potenzialmente a rischio con specifico riferimento alle criticità e alle carenze nei sistemi di controllo esistenti nell’ottica di prevenire ragionevolmente le ipotesi di reato previste dal Decreto;
- formulazione di raccomandazioni, suggerimenti e linee guida su integrazioni e miglioramenti da apportare in modo da ragionevolmente gestire le criticità rilevate.

La sopra descritta attività di verifica, in coerenza con i criteri metodologici sopra individuati, è svolta attraverso la preliminare richiesta alle strutture coinvolte di avviare un’autoanalisi sulle potenziali aree a rischio nell’ambito delle attività svolte da ciascuna di esse ed una verifica delle procedure, protocolli interni esistenti nelle aree individuate. La richiesta viene condotta attraverso incontri con le strutture coinvolte, nel corso dei quali vengono forniti gli opportuni chiarimenti sui diversi aspetti della disciplina in oggetto.

La progettazione delle azioni di valorizzazione degli elementi costitutivi del Modello organizzativo



comprende:

- Codice Etico, sul sistema disciplinare e sulla formazione etica;
- attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza e di controllo.

La progettazione del sistema di *reporting* informativo consente all'Organismo di Vigilanza di ricevere informazioni ed aggiornamenti sullo stato delle attività risultate potenzialmente esposte a rischio.

2.2.6 Fase 4: Predisposizione

Tale fase è volta alla redazione del Modello organizzativo mediante la materiale predisposizione e/o adattamento degli strumenti organizzativi di cui si compone, ritenuti più opportuni a valorizzare l'efficacia dell'azione di prevenzione dei reati, come la:

- redazione e revisione di protocolli/procedure per le aree/attività ritenute potenzialmente a rischio;
- elaborazione del codice etico e quindi di principi etici per le aree/attività ritenute potenzialmente a rischio;
- elaborazione del sistema disciplinare interno graduato secondo la gravità delle violazioni;
- definizione dei poteri, compiti e responsabilità dell'Organismo di vigilanza e suoi rapporti con le strutture aziendali;
- progettazione delle iniziative in tema di comunicazione e di formazione etica e prevenzione dei reati.

2.2.7 Fase 5: Implementazione

In tale fase, l'attività ha l'obiettivo di rendere operativo il Modello nel suo complesso mediante:

- la sua formale adozione a mezzo di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- la definitiva attuazione e comunicazione degli elementi di cui si esso si compone: codice etico, procedure operative, sistema di controllo, piano di comunicazione e formazione, sistema disciplinare.

Risulta evidente che sarà compito dell'Organismo di Vigilanza nella conduzione dei suoi primi interventi e nella gestione dinamica del Modello di controllo, individuare i criteri cui ispirarsi nella:

- conduzione delle verifiche periodiche di controllo del Modello e dei suoi elementi costitutivi;
- valutazione in merito alla necessità di procedere all'aggiornamento della "mappa" delle aree a rischio-reato e le azioni necessarie a conservare nel tempo l'efficacia del Modello nella prevenzione dei reati;
- attività di *reporting* informativo agli Organi Sociali in caso di necessità di modifica o integrazione degli elementi sostanziali del Modello.



2.3 Il Modello e il Codice Etico a confronto

Il Modello risponde all'esigenza di prevenire, per quanto possibile, la commissione dei reati previsti dal Decreto attraverso la predisposizione di regole di comportamento specifiche.

Da ciò emerge chiaramente la differenza con il Codice Etico, che è strumento di portata generale, finalizzato alla promozione di una "etica aziendale", ma privo di una specifica proceduralizzazione.

Tuttavia, anche in considerazione di quanto contenuto nelle Linee Guida di Confindustria, si tende a realizzare una stretta integrazione tra Modello e Codice Etico, in modo da formare un *corpus* di norme interne con lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

I comportamenti di dipendenti, collaboratori a qualsiasi titolo e amministratori (di seguito, anche, "**Collaboratori**"), di coloro che agiscono anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza della società ("**Consulenti**") e delle altre controparti contrattuali di Cattleya devono conformarsi alle regole di condotta – sia generali che specifiche – previste nel Modello e nel Codice Etico.

2.4 I Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo in Cattleya, ai dipendenti, ai collaboratori nonché a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato della medesima o sono comunque legati alla società.

Cattleya comunica il presente Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i Collaboratori.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

Cattleya condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello, del Codice Etico e della Politica Anticorruzione, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

2.5 Riesame del Modello

Il Modello 231 deve essere riesaminato periodicamente al fine di garantirne l'aggiornamento e la relativa adeguatezza. Il suo aggiornamento si rende poi necessario in occasione (a) di novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, (b) della revisione periodica del Modello anche in relazione a cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di attività della Società, (c) di significative



violazioni del Modello e/o esiti di verifiche sull'efficacia del medesimo.

La suddetta attività è funzionale al mantenimento nel tempo dell'efficacia del Modello e devono prendervi parte i seguenti soggetti:

- ✓ Amministratori;
- ✓ Organismo di Vigilanza;
- ✓ Responsabili di funzione di volta in volta individuati.



3 L'Organismo di Vigilanza



Nel caso in cui si verificano fatti integranti i reati previsti, il Decreto¹¹ pone come condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa che sia stato affidato a un organismo dell'Ente (dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, l'organismo cui affidare tale compito viene individuato dal Consiglio di Amministrazione, la cui scelta è determinata dal fatto che i componenti siano riconosciuti come i soggetti più adeguati ad assumere il ruolo di membri dell'Organismo di Vigilanza (di seguito, anche, "**Organismo**" o "**OdV**"), dati i requisiti di autonomia, onorabilità, indipendenza, professionalità e continuità di azione richiesti per tale funzione. Nei riguardi di questi non sussistono, né dovranno sussistere, cause di incompatibilità o conflitti di interesse dovuti a rilevanti rapporti di natura patrimoniale o familiare con la Società, i suoi esponenti, gli altri soggetti in posizione apicale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Sindaco Unico attestano congiuntamente al momento dell'individuazione dei componenti dell'Organismo di Vigilanza la compatibilità all'incarico, l'indipendenza e l'autonomia dei componenti dell'organo stesso.

La Società, nell'ambito dell'adeguamento del proprio sistema di organizzazione e controllo alle disposizioni del Decreto, ha provveduto all'istituzione di un Organismo di Vigilanza collegiale misto, incaricato di vigilare sull'adeguatezza e funzionamento del Modello; il citato Organismo è composto da due membri: uno esterno, nominato Presidente dell'Organismo, ed uno interno, in linea con le *best practice* di riferimento.

3.2 Funzioni e poteri

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare sulla:

- effettività del Modello: ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno dell'Azienda corrispondano al Modello predisposto;
- efficacia del Modello: ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto e dai successivi provvedimenti che ne modificano il campo di applicazione;
- opportunità di aggiornamento del Modello al fine di adeguarlo ai mutamenti ambientali e legislativi nonché alle modifiche della struttura aziendale.

Su di un piano più operativo è affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di:

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato (o "attività sensibili"), al fine di

¹¹ Art. 6, lett. b).



- adeguata ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte del Management e da parte degli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre l'Azienda a rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere esclusivamente in forma scritta;
- effettuare periodicamente, anche utilizzando professionisti esterni, verifiche volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello, in particolare assicurare che le procedure, i protocolli e i controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale (cd. "controllo di linea"), da cui l'importanza di un processo formativo del personale;
 - verificare l'adeguatezza ed efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al Decreto;
 - effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili i cui risultati vengano riassunti in un apposito rapporto il cui contenuto sarà esposto nel corso delle comunicazioni agli organi societari;
 - coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per uno scambio di informazioni per tenere aggiornate le aree a rischio reato/sensibili per:
 - tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare il costante monitoraggio;
 - verificare i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello (definizione di clausole standard, formazione del personale, cambiamenti normativi e organizzativi, ecc.);
 - garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace siano intraprese tempestivamente;
 - raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che all'OdV devono essere trasmesse. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e deve essere costantemente informato dal management:
 - sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre l'Azienda al rischio conseguente alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto;
 - sui rapporti con Consulenti e Partner;
 - promuovere iniziative per la formazione e comunicazione sul Modello e predisporre la documentazione necessaria a tal fine;
 - interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative;
 - riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione e al Sindaco Unico in merito all'attuazione delle politiche aziendali per l'attuazione del Modello.

La struttura così identificata deve essere in grado di agire nel rispetto dell'esigenza di recepimento, verifica e attuazione dei Modelli richiesti dall'art. 6 del Decreto, ma anche, necessariamente, rispetto all'esigenza di costante monitoraggio dello stato di attuazione e della effettiva rispondenza degli



stessi modelli alle esigenze di prevenzione che la legge richiede. Tale attività di **costante verifica** deve tendere in una duplice direzione:

- qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente, è compito dell'Organismo di Vigilanza adottare tutte le iniziative necessarie per correggere questa "patologica" condizione. Si tratterà, allora, a seconda dei casi e delle circostanze, di:
 - sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto del Modello di comportamento;
 - indicare direttamente quali correzioni e modificazioni debbano essere apportate alle ordinarie prassi di attività;
 - segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili e agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni.
- qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello emerga la necessità di adeguamento, che pertanto risulti integralmente e correttamente attuato, ma si riveli non idoneo allo scopo di evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati previsti al Decreto, sarà proprio l'Organismo di Vigilanza in esame a doversi attivare per garantire aggiornamento, tempi e forme di tale adeguamento¹².

A tal fine, come anticipato, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso a tutta la documentazione aziendale e la possibilità di acquisire dati e informazioni rilevanti dai soggetti responsabili.

3.3 Criteri di revoca o rinuncia

Ove il Presidente o un componente dell'Organismo incorrano in una causa di incompatibilità (es. conflitto d'interesse), il Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione deve revocare il mandato. In ogni caso il componente che si trovi in una situazione di conflitto con la materia oggetto dell'attività o della decisione, deve astenersi dalla partecipazione alle stesse. Il mandato sarà, altresì, revocato:

- qualora sussistano circostanze tali da far venir meno i requisiti di autonomia ed indipendenza richiesti dalla legge;
- qualora vengano meno i requisiti di onorabilità di cui sopra;
- nel caso di mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.

Ciascuno dei membri, inoltre, può essere revocato per giusta causa in ogni momento dal Consiglio

¹² Tempi e forme naturalmente, non predeterminati, ma i tempi devono intendersi come i più solleciti possibile, e il contenuto sarà quello imposto dalle rilevazioni che hanno determinato l'esigenza di adeguamento.



di Amministrazione. A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che determini un pregiudizio/impedimento al regolare svolgimento delle attività demandate all'Organismo di Vigilanza;
- un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico di uno dei membri dell'Organismo di Vigilanza, per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico di uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro effettivo dell'Organismo, il Presidente ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione affinché provveda a deliberare la nomina del sostituto.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, il Consiglio di Amministrazione delibera la nomina del nuovo Presidente dell'Organismo.

La rinuncia da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione per iscritto unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

Nei casi sopra descritti, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare il nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato. Qualora, invece, il potere di revoca venga esercitato, sempre per giusta causa, nei confronti di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare un nuovo Organismo di Vigilanza. Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio di Amministrazione, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza, o di uno dei suoi membri, e la nomina di un Organismo di Vigilanza ad interim, o la nomina di un nuovo membro.

3.4 Reporting dell'Organismo di Vigilanza agli Organi Societari

L'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione di comunicare:



- all'inizio dell'attività e, successivamente, all'inizio di ciascun esercizio: il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnategli;
- periodicamente: lo stato di avanzamento del programma definito ed eventuali cambiamenti apportati al piano, motivandoli;
- immediatamente: eventuali problematiche significative scaturite dalle attività.

L'Organismo di Vigilanza ha altresì il dovere di relazionare, almeno annualmente, in merito all'attuazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere invitato a relazionare periodicamente al Sindaco Unico e al Consiglio di Amministrazione in merito alle proprie attività.

L'Organismo di Vigilanza deve, inoltre, valutando le singole circostanze:

- 1) comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale fattispecie sarà necessario che l'Organismo di Vigilanza ottenga dai responsabili dei processi un piano delle azioni, con relativa tempistica, per le attività suscettibili di miglioramento, nonché le specifiche delle modifiche operative necessarie per realizzare l'implementazione;
- 2) segnalare eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Codice Etico e con le procedure e/o protocolli aziendali, al fine di:
 - i) acquisire tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
 - ii) evitare il ripetersi dell'accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle carenze.

Le attività indicate al punto 2) dovranno essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione nel più breve tempo possibile, richiedendo anche il supporto delle altre strutture aziendali, che possono collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni volte a impedire il ripetersi di tali circostanze.

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione qualora la violazione riguardi i soggetti apicali della Società o il Sindaco Unico qualora la violazione riguardi gli stessi membri del Consiglio di Amministrazione.

Le copie dei relativi verbali saranno custodite dall'Organismo di Vigilanza e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

3.5 Reporting: prescrizioni generali e prescrizioni specifiche obbligatorie

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Cattleya ai sensi del Decreto.



3.5.1 Prescrizioni di carattere generale

Valgono al riguardo le seguenti **prescrizioni di carattere generale**:

- devono essere raccolte da ciascun Responsabile di Funzione eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati contemplati dal Decreto o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello;
- ciascun dipendente deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del Modello contattando il proprio diretto superiore gerarchico e/o l'Organismo di Vigilanza (con disposizione dell'Organismo di Vigilanza sono istituiti "canali informativi dedicati" per facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni);
- i consulenti, i collaboratori e i partner commerciali, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti di Cattleya, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza mediante "canali informativi dedicati";
- l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono definiti e applicati in conformità a quanto infra previsto in ordine al sistema disciplinare.

3.5.2 Prescrizioni specifiche obbligatorie

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie relative:

- ai procedimenti penali e disciplinari azionati in relazione a notizia di violazione del Modello;
- alle sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- alle ispezioni o iniziative di qualsivoglia autorità pubblica di vigilanza.

3.5.3 Reporting da parte di esponenti aziendali o di terzi

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nella Parte Speciale del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Valgono al riguardo le seguenti **prescrizioni**:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Decreto in relazione alle attività aziendali o, comunque, a comportamenti non in linea con le linee di condotta adottate dalla Società;
- l'afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, deve essere canalizzato



- verso l'Organismo di Vigilanza che valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando eventuali rifiuti di procedere a una indagine interna;
- le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Modello e dal Codice Etico, potranno essere in forma scritta e avere a oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello;
 - è prevista l'istituzione di "canali informativi dedicati", con duplice funzione: quella di facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'Organismo di Vigilanza e quella di risolvere velocemente casi di dubbio;
 - l'Organismo di Vigilanza si coordina con la gestione della Politica di Whistleblowing al fine di essere informato su inosservanze del Modello Organizzativo.

3.6 Canale informativo dedicato

Al riguardo, l'Organismo di Vigilanza, ai fini di cui al presente Modello, ha provveduto ad attivare una casella di posta elettronica mediante le quali le diverse funzioni potranno effettuare eventuali segnalazioni ed inviare le informazioni richieste. L'indirizzo di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza della Società è il seguente:

✓ odv@cattleya.it

I segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Cattleya o delle persone accusate in mala fede.

3.7 Disposizioni sul whistleblowing

Con la legge 30 novembre 2017 n. 179, sono state apportate modifiche all'art. 6 del Decreto con apposite disposizioni a tutela del segnalante vevolvi per il settore privato e pubblico.

Si precisa, oltre a quanto già riportato nel paragrafo precedente, che la Società ha adottato la politica di whistleblowing del Gruppo ITV, nella quale sono previsti due canali dedicati per effettuare le segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte:

- ✓ indirizzo e-mail: advice26@pcaw.co.uk
- ✓ numero di telefono: 800 985 551

Le segnalazioni sono gestite da soggetto indipendente con idonee garanzie tecniche rispetto alla riservatezza del segnalante. Circa eventuali ritorsioni di cui il segnalante può essere destinatario ci si riporta a quanto già espresso nel precedente paragrafo e alle misure previste nel sistema



disciplinare (par. 5.6).

Alla luce dell'entrata in vigore del **D.lgs. 24/2023 del 10 marzo 2023**, è stata introdotta la nuova disciplina del *Whistleblowing*, in attuazione della Direttiva Europea 2019/1937. Il Provvedimento raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato.

Il D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, ha recepito all'interno dell'ordinamento italiano la Direttiva UE 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, prevedendo l'obbligo di dotarsi di canali di segnalazione, che garantiscano la riservatezza dell'identità del *whistleblower*.

Le violazioni oggetto delle segnalazioni possono riguardare comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in: illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001; violazioni dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001; atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea e/o riguardanti il mercato interno (art. 2, comma 1, lett. a. D.lgs. 24/2023).

Le disposizioni del Decreto si applicano ai soggetti del settore privato che (art. 2, comma 1, lett. q):

- a. hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- b. rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione relativi ai settori bancario, del credito, dell'investimento, dell'assicurazione e riassicurazione, delle pensioni professionali o dei prodotti pensionistici individuali, dei titoli, dei fondi di investimento, dei servizi di pagamento, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1;
- c. rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/2001 e adottano i Modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1.

La **tutela contro gli atti di ritorsione** è estesa a tutti i soggetti collegati in senso ampio all'organizzazione e/o alla persona del segnalante (art. 3):

- lavoratori autonomi, titolari di rapporti di collaborazione, liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
- facilitatori (le persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);
- persone appartenenti al medesimo contesto lavorativo del segnalante a lui legate da uno



- stabile legame affettivo o di parentela;
- colleghi di lavoro del segnalante a lui legati da un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà del segnalante o per i quali le persone tutelate lavorano, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle persone di cui sopra.

La **segnalazione** deve avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

1. Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
2. Condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli organizzativi;
3. Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'UE o nazionali (appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi);
4. Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE, tutelati ai sensi dell'art. 325 TFUE;
5. Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, par. 2, TFUE, comprese le violazioni delle norme UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché di imposte sulle società;
6. Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'UE nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

Pertanto, le segnalazioni che abbiano ad oggetto doglianze, richieste personali o, più in generale, circostanze non rilevanti ai fini di cui sopra, potrebbero non essere tenute in considerazione.

Le segnalazioni devono essere rese in buona fede, circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti; dunque, chiunque effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino successivamente infondate potrà essere soggetto alle sanzioni disciplinari previste dal Modello 231. Per tutelare al massimo la **riservatezza** del segnalante e quella del soggetto "segnalato", sono state adottate le necessarie misure di sicurezza: indipendentemente dalla scelta di rendere una segnalazione in forma anonima o meno, viene, infatti, garantita la riservatezza dell'identità del segnalante e della stessa segnalazione, attraverso protocolli sicuri e strumenti di crittografia che permettono di proteggere i dati personali e le informazioni fornite. L'identità del segnalante non sarà rivelata, se non nei casi previsti dalla normativa vigente.

3.8 Raccolta, conservazione e archiviazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito database informatico e/o cartaceo. I dati e le informazioni conservate nel database sono posti a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dell'Organismo stesso. Quest'ultimo definisce con apposita disposizione interna criteri e condizioni di accesso al database.



4 Formazione e diffusione del Modello



4.1 Dipendenti

4.1.1 Formazione dei dipendenti

Cattleya riconosce e ritiene che, ai fini dell'efficacia del presente Modello, sia necessario garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti i Dipendenti.

A tal fine, Cattleya effettua programmi di formazione ed informazione attuati con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle "attività sensibili".

La partecipazione alle sessioni in aula deve essere documentata con raccolta firme e test finale scritto di valutazione delle conoscenze acquisite.

La formazione del personale è considerata da Cattleya *condicio sine qua non* per una efficace attuazione del Modello, ed è effettuata periodicamente e con modalità che garantiscono l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi, i controlli della frequenza, della qualità sul contenuto dei programmi e della verifica di apprendimento.

La formazione è gestita dall'Organismo di Vigilanza in stretta cooperazione con il Business & Legal Affairs Department ed è articolata sui livelli qui di seguito indicati:

- personale direttivo e con funzioni di rappresentanza della Società e soggetti a questo direttamente subordinati: seminario iniziale esteso di volta in volta a tutti i neo-assunti; seminario di aggiornamento annuale; accesso alla sezione dell'intranet dedicata e aggiornata anche su impulso dell'Organismo di Vigilanza; occasionali e-mail di aggiornamento; informativa con la lettera di assunzione per i neo-assunti;
- altro personale: seminario di aggiornamento annuale, anche su piattaforma e-learning, nota informativa interna; informativa con la lettera di assunzione per i neo-assunti; accesso alla sezione dell'intranet dedicata e aggiornata anche su impulso dell'Organismo di Vigilanza; occasionali e-mail di aggiornamento.

4.2 Collaboratori Esterni e Partner

4.2.1 Informativa a Collaboratori Esterni e Partner

Sono altresì forniti a soggetti esterni a Cattleya (ad esempio, Consulenti e Partner) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate sulla base del presente Modello organizzativo, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.



5 Il Sistema Disciplinare



5.1 Principi generali

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. e), e 7, comma 4, lett. b) del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo qualora preveda un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

Tale sistema disciplinare si rivolge ai lavoratori dipendenti e ai dirigenti, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare.

La violazione delle regole di comportamento del Codice Etico e delle misure previste dal Modello, da parte di lavoratori dipendenti della Società a qualsiasi titolo e, pertanto, anche dirigenti, costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2104 c.c. e dell'art. 2106 c.c.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta, i protocolli e le procedure interne sono vincolanti per i destinatari, indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato quale conseguenza del comportamento commesso.

5.2 Misure nei confronti dei Dipendenti

L'art. 2104 c.c., individuando il dovere di "obbedienza" a carico del lavoratore, dispone che il prestatore di lavoro deve osservare nello svolgimento del proprio lavoro le disposizioni di natura sia legale che contrattuale impartite dal datore di lavoro. In caso di inosservanza di dette disposizioni il datore di lavoro può irrogare sanzioni disciplinari, graduate secondo la gravità dell'infrazione, nel rispetto delle previsioni contenute nel CCNL applicabile.

Il sistema disciplinare adottato da Cattleya rispetta i limiti concessi al potere sanzionatorio imposti dalla Legge n. 300 del 1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dalla contrattazione collettiva di settore, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili che per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

In particolare, il sistema disciplinare è conforme ai seguenti **principi**:

- a) il sistema è debitamente pubblicizzato mediante affissione in luogo accessibile ai dipendenti e può essere oggetto di specifici corsi di aggiornamento e informazione;
- b) le sanzioni sono conformi al principio di proporzionalità rispetto all'infrazione, la cui specificazione è affidata, ai sensi dell'art. 2106 c.c., alla contrattazione collettiva di settore;
- c) la sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può superare i tre giorni¹³;

¹³ CCNL per i dipendenti da aziende dell'industria cineaudiovisiva.



d) viene assicurato il diritto di difesa al lavoratore al quale è contestato l'addebito.

5.3 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione della normativa vigente, del Modello o del Codice Etico da parte di uno o più Amministratori di Cattleya, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione e il Sindaco Unico, i quali provvedono ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

5.4 Misure nei confronti di soggetti esterni: collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori, consulenti o altri soggetti collegati a Cattleya da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del Modello e/o del Codice Etico, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere d'incarico o anche in loro assenza, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla società, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

5.5 Misure nei confronti dei membri dell'Organismo di Vigilanza o del Sindaco Unico

In caso di violazione della normativa vigente, del Modello o del Codice Etico da parte di membri dell'Organismo di Vigilanza o del Sindaco Unico, deve essere data pronta informativa al Consiglio di Amministrazione per la valutazione dei fatti e l'adozione degli opportuni provvedimenti.

5.6 Misure a tutela della riservatezza delle segnalazioni

Chiunque viola la riservatezza di una delle segnalazioni pervenute nei canali dedicati, rivelandone il contenuto e l'identità del segnalante, può incorrere in un provvedimento disciplinare, elevato dagli organi competenti della Società, secondo i criteri esposti nel presente paragrafo. Sono tenute, altresì, in considerazione le segnalazioni che, con dolo o colpa grave, hanno riportato vicende o fatti palesemente infondati a scopo unicamente delatorio.



6 Struttura della Società e Governance



Cattleya adotta tutte le misure necessarie al fine di assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale.

A tal fine, Cattleya adotta, applica e mantiene:

- a) una struttura organizzativa in cui siano chiari i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni e delle responsabilità;
- b) misure che assicurino che i soggetti rilevanti conoscano le procedure da seguire per il corretto esercizio delle proprie responsabilità;
- c) un sistema efficace di segnalazione interna e di comunicazione delle informazioni;

Cattleya controlla e valuta con regolarità l'adeguatezza e l'efficacia dei requisiti sopra indicati e adotta tempestivamente le misure adeguate per rimediare a eventuali carenze.

6.1 Struttura della Società

L'azienda è organizzata in 3 aree principali con a capo uno degli amministratori:

- Corporate & Finance Administration,
- Development, Production & Post-Production,
- Story Rights Acquisition & Distribution.

Le Funzioni CFO, Treasury, Production Administration Supervisor, Payroll, Accountant, Library Sales, fanno parte dell'area Corporate & Finance Administration.

La Production è diretta dall'Executive Producer ed è strutturata in progetti, per ciascuno dei quali vengono definiti i ruoli che seguono le diverse fasi esecutive (Assistant, Production Accountant, Film Editing, ecc.). Una *line* specifica è dedicata alle produzioni straniere *in service*.

Il settore Development è rivolto allo sviluppo e ideazione di nuovi progetti, mediante l'acquisizione di diritti su opere e la valutazione di proposte e soggetti.

L'Ufficio Marketing si occupa dei rapporti con i distributori e delle attività di *advertising*, *co-marketing* e *merchandising*; supervisiona, inoltre, l'attività degli uffici stampa e comunicazione dei diversi progetti.

Il dipartimento Business & Legal Affairs si occupa della negoziazione ed elaborazione di accordi commerciali riguardanti ad es. l'acquisto di opere o di diritti di riproduzione e la vendita di diritti di sfruttamento, supportando la Società per tutto ciò che concerne il diritto di autore e i vari aspetti legali delle produzioni nonché per gli affari societari e questioni di *compliance*.

I dipartimenti Corporate & Finance Administration e Business & Legal Affairs svolgono servizi anche in favore delle controllate di Cattleya (Think Cattleya, Radiocattleya).



6.2 Governance

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione di sette componenti, nominati dai soci, come le modalità previste dallo statuto.

Nello specifico, di seguito, saranno trattati i principali attori del sistema organizzativo e di controllo adottato dalla Società, specificandone i ruoli e le interrelazioni anche tramite il rinvio a specifici documenti.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, del potere di compiere tutti gli atti ritenuti necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione dei poteri che sono espressamente riservati ai soci dalla legge o dall'atto costitutivo. Spettano al Consiglio di Amministrazione, con le modalità di adozione e le maggioranze previste dallo statuto, le decisioni relative all'approvazione di progetti di fusione o scissione e di altre materie indicate nello statuto e dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può, nei limiti consentiti dalla legge, delegare alcuni dei suoi poteri ad uno o più amministratori delegati, sia congiuntamente che disgiuntamente, indicando i limiti di tale delega.

Ai sensi dell'art. 2477 del codice civile, le funzioni dell'organo di controllo sono svolte da un **Sindaco Unico**.

In particolare, al Sindaco Unico compete il dovere, ai sensi dell'art. 2403 cod. civ., di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sui principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Nell'ambito dei propri doveri di vigilanza, il Sindaco Unico deve, a titolo non esaustivo:

- verificare che gli amministratori agiscano in modo informato e che, in particolare, prima di ogni riunione del consiglio, siano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno;
- verificare che gli amministratori delegati riferiscano al Consiglio di Amministrazione e allo stesso Sindaco Unico con la periodicità fissata dallo Statuto, sul generale andamento della gestione e sulle operazioni di maggior rilievo;
- valutare, sulla base delle informazioni ricevute dagli organi delegati, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- accertare che siano rispettate le previsioni di cui all'art. 2391 c.c., nell'ipotesi in cui un amministratore abbia un interesse in una determinata operazione e, in particolare, che il Consiglio di Amministrazione motivi adeguatamente le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Società (ipotesi di conflitto d'interessi);
- verificare che i piani strategici, industriali e finanziari siano redatti, quantomeno, in tutte le situazioni in cui appaia opportuno (giudizio di opportunità);
- vigilare sull'esecuzione delle delibere assembleari, quantomeno, in ordine all'assenza di



- contrasto tra tali delibere e gli atti di gestione;
- vigilare sull'effettivo esame da parte degli amministratori in merito al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
 - vigilare sul corretto funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nel rispetto delle procedure e dei metodi adottati (schemi adottati, deposito e pubblicazione), ovvero della completezza e chiarezza delle informazioni fornite nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, e che i singoli processi del ciclo aziendale siano correttamente riflessi nel sistema amministrativo-contabile stesso.

L'incarico di **revisione legale dei conti** è stato attribuito, ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, ad una società di revisione.

6.3 Sistema interno delle fonti

Cattleya ha deciso di dotarsi di un insieme di documenti di Governance, con l'obiettivo di garantire la corretta e consapevole gestione della struttura aziendale.

Il sistema delle fonti interne è, pertanto, articolato come segue:

- **Disposizioni di Gruppo:** la regolamentazione proveniente dalla Capogruppo e diretta a tutte le *subsidiaries* con obiettivi di conformità alla normativa UK o alla normativa internazionale applicabile. Fanno parte di questo complesso di disposizioni il Codice Etico, la Politica Anticorruzione e la Politica sul Whistleblowing. In questo ambito possono trovare regolamentazione anche specifici settori sulla base di disposizioni recepite dalle singole *entities*.
- **Procedure aziendali:** rappresentano i documenti che definiscono la struttura delle responsabilità interne, sia per quanto riguarda le funzioni che i processi.
- **Protocolli:** esprimono le linee guida di comportamento e le azioni vietate in relazione a specifici rischi individuati nell'analisi dei processi aziendali. Sono riportati nella Parte Speciale del Modello.



PARTE SPECIALE



Introduzione

Nella parte speciale che segue, saranno analizzate le attività considerate come “sensibili” ai fini del Decreto all’esito dell’attività di *Risk Assessment* condotta sui principali processi aziendali in relazione al tipo di *business* della Società.

A seguito degli incontri effettuati con i soggetti “apicali” si è definita un’area di analisi che ricomprende le attività che presentano profili di rischiosità in relazione alle seguenti tipologie di reato:

- 1) Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- 2) Reati informatici e trattamento illecito di dati;
- 3) Delitti di criminalità organizzata;
- 4) Reati Societari;
- 5) Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- 6) Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- 7) Delitti in materia di violazione del diritto di autore;
- 8) Reati ambientali;
- 9) Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- 10) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria.

Per ciascuna area sensibile¹⁴, è stata redatta, nei paragrafi che seguono, una scheda con descrizione delle attività sensibili e dei rischi specifici, le Funzioni coinvolte nel processo, i presidi di controllo e le regole di funzionamento. Gli elementi di controllo sono riportati in dettaglio nelle procedure aziendali: laddove non sia stata redatta una procedura, le regole di comportamento sono contenute in appositi protocolli. In relazione alle ulteriori tipologie di reato ricomprese ad oggi nel Decreto si precisa che dall’analisi condotta ne è risultata remota la concreta possibilità di realizzazione; trattasi, infatti, di reati difficilmente ipotizzabili, considerato l’assetto organizzativo di Cattleya nonché l’attività dalla stessa esercitata, atteso che (i) si riferiscono a processi non afferenti al modello di *business* della Società e (ii) laddove posti in essere, difficilmente potrebbero essere realizzati nell’interesse e/o a vantaggio della Società stessa (ci si riferisce, a titolo esemplificativo, ai reati transnazionali). Infine, ciascuna tipologia di reato ricompresa nel Decreto è presa in considerazione nel Codice Etico il quale contiene, al suo interno, i principi generali di comportamento afferenti a ciascuna di esse. Con riferimento alle aree di attività sensibili identificate nelle Parti Speciali che seguono, le eventuali necessità di integrazione/modifica/eliminazione delle stesse potranno essere indicate dal CdA, anche su segnalazione delle funzioni interessate, di concerto con l’Organismo di Vigilanza.

¹⁴ Le aree n. 1, 9 e 10 sono trattate nella medesima sezione di parte speciale per ragioni di uniformità.



7 Reati contro la Pubblica Amministrazione, contro l'Amministrazione della giustizia, Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro



7.1 Le fattispecie di reato

Per quanto riguarda la presente sezione della Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24, 25, 25-*quinquies*, 25-*decies* e 25-*duodecies* del Decreto, facendo un rimando alla Parte Generale per definizioni ed esempi relativi ai concetti di Pubblica Amministrazione, funzione pubblica, pubblico ufficiale, pubblico servizio e persona incaricata di pubblico servizio.

Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-*bis* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto sovvenzioni, finanziamenti o contributi da parte dello Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'averne distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per le quali erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-*ter* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.

In questo caso, a differenza di quanto visto al punto precedente (art. 316-*bis*), a nulla rileva l'uso fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Inoltre, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa in danno dei medesimi soggetti, nel senso che la punibilità a questo titolo è configurabile solo nei casi in cui non lo sia a titolo della predetta ipotesi di truffa.

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 e 319 c.p.)

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui il pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere atti contrari al proprio ufficio, ovvero per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio (determinando un vantaggio in favore del corruttore).

Ai sensi dell'art. 320 c.p. ("*Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio*"), qualora i predetti reati siano commessi da un incaricato di pubblico servizio, le pene sono ridotte in misura non



superiore ad un terzo.

Si ricorda che il reato di corruzione è un reato a concorso necessario, in cui sono puniti sia il corrotto che il corruttore (cfr. art. 321 c.p.).

La corruzione c.d. propria si sostanzia nel compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio (ad esempio, accettazione di denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara), mentre la corruzione c.d. impropria nel compimento di un illecito nello svolgimento di un atto della propria funzione (ad esempio, velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza). Possono configurarsi sia corruzioni c.d. attive (l'amministratore o il dipendente corrompono un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per ottenere un vantaggio per la società), sia corruzioni c.d. passive (l'esponente della società riceve denaro o altra utilità per compiere un atto dovuto o contrario ai doveri d'ufficio), nei casi in cui l'attività svolta in concreto debba essere qualificata come pubblica funzione o pubblico servizio.

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato è mero soggetto passivo, che subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Infine, ai sensi dell'art. 319-*bis* c.p. ("Circostanze aggravanti"), la pena è aumentata qualora il fatto di cui all'art. 319 abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni, la stipula di contratti in cui sia interessata l'amministrazione di appartenenza del pubblico ufficiale, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.)

Tale ipotesi di reato può venire in rilievo in quei casi in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, tramite un proprio esponente, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario).

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della propria posizione, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad altri, denaro o altra utilità. La fattispecie in questione si differenzia dalla concussione di cui all'art. 317 c.p., da un lato, con riferimento al soggetto attivo, che ben può essere, oltre che il pubblico ufficiale, anche l'incaricato di pubblico servizio, e, dall'altro, avuto riguardo alla modalità di perseguimento del risultato o della promessa di utilità, che consiste, appunto, nella sola induzione.

Ulteriore significativa differenza è data dalla punibilità del soggetto che dà o promette denaro od altra utilità, contemplata dal secondo comma dell'articolo in esame. Invero, il privato, non essendo costretto ma semplicemente indotto alla promessa o dazione, mantiene un margine di scelta tale da giustificare l'applicazione di una pena, seppure in misura ridotta rispetto al pubblico agente.



Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

L'articolo in oggetto estende le pene previste dagli articoli 318, primo comma, 319, 319-bis, 319-ter e 320 in relazione alle ipotesi di cui agli artt. 318 e 319, c.p. anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee o di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, ed alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.

Ciò premesso, va detto che l'art. 322-bis c.p. incrimina altresì – e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – tutti coloro che compiano le attività incriminate dagli artt. 319-*quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, c.p. (cioè attività corruttive) nei confronti delle persone medesime, e non solo i soggetti passivi della corruzione. Inoltre, l'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità *“a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali, ovvero al fine di ottenere o mantenere un'attività economica o finanziaria”* (art. 322-bis, secondo comma, n. 2 c.p.).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità si induca taluno, chiamato a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale – che abbia facoltà di non rispondere – a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n.



1 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi, ad esempio, qualora nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere supportate da documentazione artefatta al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio, comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o un altro ente pubblico.

Il reato può essere integrato, ad esempio, qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

Tale ipotesi di reato si applica al datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal medesimo articolo ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo, ovvero, ancora, il permesso sia stato revocato o annullato, nel caso in cui:

- a. i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre;
- b. i lavoratori siano minori in età non lavorativa;
- c. i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale ("*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*").



Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

È punito chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

(Articolo introdotto e modificato dalla L. 190/2012 e dalla L. 3/2019).

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.



D.Lgs. 75/2020

A seguito dell'introduzione del D.Lgs. 75/2020, sono state inserite - nel novero dei reati contro la Pubblica Amministrazione – le seguenti fattispecie:

All'art. 24 del D.Lgs. 231/01:

- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986)

All'art. 25 del D.Lgs. 231/01:

- Peculato, escluso il peculato d'uso (art. 314, comma 1, c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.)
- Abuso d'ufficio (323 c.p.)

Con riferimento al primo gruppo, si tratta di ipotesi illecite che si riferiscono ad attività imprenditoriali differenti rispetto all'oggetto sociale di Cattleya.

Per quanto concerne il secondo gruppo, invece, si tratta di reati "propri" che, in quanto tali, possono essere commessi solo da pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio. Si tratta, quindi, di un rischio più degradato, in quanto presuppone un'attività di concorso nella condotta posta in essere dal pubblico ufficiale. Per tali tipologie di rischio, valgono dunque i presidi e i controlli preventivi enunciati in questa Parte Speciale.

7.2 Attività sensibili

Molti dei reati sopra richiamati hanno come presupposto, e/o comunque comportano, l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato) e lo svolgimento di attività concretanti una pubblica funzione o un pubblico servizio. Per definizioni, maggiori approfondimenti ed esempi specifici con riferimento alle definizioni di pubblica funzione o pubblico servizio si rimanda alla Parte Generale del Modello.

Ai fini della mappatura delle attività sensibili sono state rilevate sia le attività che possono considerarsi direttamente a rischio reati rilevanti ex D.Lgs. 231/2001 ("**aree dirette**"), sia quelle attività che pur non comportando un rischio diretto di commissione dei suddetti reati possono tuttavia considerarsi



propedeutiche alla commissione degli stessi (“aree strumentali”).

A conclusione dell’attività di valutazione condotta internamente, le seguenti aree di attività sono state ritenute più specificatamente a rischio:

Rapporti istituzionali con enti pubblici

<i>Descrizione dell’attività</i>	Rapporti di natura istituzionale tenuti con esponenti della Pubblica Amministrazione (es. MIBAC, Consiglio d’Europa).
<i>Reati astrattamente ipotizzabili e occasioni di realizzazione della condotta</i>	Reati di corruzione e induzione indebita. Tali reati potrebbero essere commessi, a titolo meramente esemplificativo, mediante l’offerta o la promessa di denaro o altra utilità al fine ottenere trattamenti di favore.
<i>Funzioni coinvolte</i>	<ul style="list-style-type: none"> › Consiglio di Amministrazione › CEO › Production Administration Supervisor › Executive Producer › Business & Legal Affairs › Production Department
<i>Presidi di controllo</i>	✓ Politica Anticorruzione
<i>Regole specifiche</i>	I rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione sono tenuti, nel rigoroso rispetto di quanto previsto nel successivo Paragrafo 7.3. Possono intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione solo i soggetti a ciò autorizzati; è fatto pertanto divieto a chiunque altro di intrattenere rapporti, per conto della Società, con esponenti della Pubblica Amministrazione.

Rapporti con MIBAC per ottenimento del Tax Credit e degli incentivi statali

<i>Descrizione dell’attività</i>	Gestione delle istruttorie per l’ottenimento dei benefici e inserimento nel cassetto fiscale, partecipazione a bandi regionali, statali o europei, rapporti con il Fondo Unico Spettacolo.
<i>Reati astrattamente ipotizzabili e occasioni di realizzazione della condotta</i>	Reati di truffa in danno dello Stato, corruzione e indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Tali reati potrebbero essere commessi, a titolo meramente esemplificativo, mediante l’offerta o la promessa di denaro o una rendicontazione non corrispondente al vero tramite inserimento di costi non sostenuti o non eleggibili.
<i>Funzioni coinvolte</i>	<ul style="list-style-type: none"> › Production Administration Supervisor › CFO › Production Accountant › Executive Producer
<i>Presidi di controllo</i>	✓ Approvazione Cost Report consuntivo e redazione delle



	<ul style="list-style-type: none"> prime note di produzione ✓ Quadrature con la contabilità di produzione e reporting all'Amministrazione ✓ Procedura di rendicontazione (software Marietti) ✓ Analisi dei dati di botteghino mediante terze parti e confronto (dati SIAE, Cinetel e pubblicazione dati ANICA) ✓ Compensazioni su F24 da cassetto fiscale su procedura Entratel ✓ Certificazione dei costi da parte di revisore <i>ad hoc</i>
<i>Regole specifiche</i>	I rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione sono tenuti nel rigoroso rispetto di quanto previsto nel successivo Paragrafo 7.3.

Rapporti con la Pubblica Amministrazione per visite ispettive o accertamento

<i>Descrizione dell'attività</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ attività ordinaria che comporta contatti con Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio, Ufficio Provinciale del Lavoro, Ispettorato del Lavoro, INPS, INAIL, ASL, VVF, ecc. (invio comunicazioni, invio dichiarazioni, richiesta autorizzazioni, ecc.) ➤ attività "straordinaria" di gestione delle eventuali ispezioni da parte degli organi accertatori (ad esempio, dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza, ecc.) ➤ eventuali ispezioni sulle produzioni per accertamento rispetto normative sulla sicurezza sul lavoro
<i>Reati astrattamente ipotizzabili e occasioni di realizzazione della condotta</i>	<p>Reati di corruzione, induzione indebita e truffa.</p> <p>Tali reati potrebbero essere commessi, a titolo meramente esemplificativo, al fine di far sì che in sede di verifica ispettiva vengano omessi eventuali rilievi, che si concluda celermente la verifica ovvero che siano rappresentati alla Pubblica Amministrazione fatti differenti rispetto a quelli reali.</p>
<i>Funzioni coinvolte</i>	<ul style="list-style-type: none"> › CFO › Treasury › Chief Accountant › Executive Producer › Responsabili di Produzione › Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
<i>Presidi di controllo</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Politica Anticorruzione
<i>Regole specifiche</i>	<p>Nel caso di ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (ad esempio relative al D.lgs. n. 81/2008, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, INPS, INAIL, ASL, VVF, ecc.), il personale addetto all'accoglienza deve avvisare immediatamente il Responsabile del dipartimento aziendale coinvolto o, in caso di sua assenza, il suo diretto riporto gerarchico.</p> <p>Il Responsabile o il suo diretto riporto gerarchico, ha il compito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • individuare il collaboratore che lo assista durante



	<p>l'ispezione;</p> <ul style="list-style-type: none">• presentarsi senza indugi agli incaricati dell'ispezione;• richiedere i dati identificativi degli incaricati dell'ispezione. <p>Il Responsabile, insieme al collaboratore designato, hanno il compito di</p> <ul style="list-style-type: none">• accompagnare ed assistere gli incaricati dell'ispezione nel corso delle operazioni;• annotare orario di arrivo degli ispettori, inizio delle verifiche e fine delle stesse;• richiedere la copia dell'autorizzazione e delle ulteriori disposizioni procedurali riguardanti l'ispezione;• fornire tutta l'assistenza necessaria e richiesta dagli ispettori al fine di agevolare l'attività di controllo, curando di coinvolgere prontamente nell'attività, qualora richiesto dalle circostanze del controllo, qualsivoglia ulteriore rappresentante di altre funzioni aziendali;• stilare l'elenco dei documenti/oggetti oggetto di ispezione o sequestrati, nonché degli eventuali documenti fotocopiati;• richiedere eventuale copia del verbale ispettivo predisposto dagli incaricati;• stilare una relazione, ad uso interno, delle attività svolte nel caso in cui non venga contestualmente al controllo rilasciata copia del verbale ispettivo. <p>Il responsabile della funzione o il soggetto da questi delegato deve verificare che gli organi ispettivi redigano verbale delle operazioni compiute e richiederne una copia, in tutti i casi in cui ve ne sia il diritto; la copia dovrà essere adeguatamente conservata.</p>
<p><i>Flussi informativi all'OdV</i></p>	<p>Al termine dell'attività ispettiva, il Responsabile della direzione/funzione aziendale coinvolta o il suo diretto riporto gerarchico provvede ad informare l'OdV dell'ispezione e a trasmettergli copia dei documenti di cui sopra.</p> <p>Ciascun incaricato alla gestione delle ispezioni invia all'OdV un report annuale, contenente, per ciascuna ispezione cui la Società è stata assoggettata nel periodo di riferimento, almeno le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pubblica Amministrazione procedente;- oggetto dell'ispezione;- Funzione interessata dall'ispezione;- Team che ha gestito l'ispezione;- esito delle verifiche (con rilievi/senza rilievi);- breve descrizione degli eventuali rilievi;- breve descrizione delle azioni correttive intraprese;- eventuali azioni ispettive programmate di cui è stata informata la Direzione.



Richiesta di permessi alle Autorità locali per riprese in esterni

<i>Descrizione dell'attività</i>	Richiesta di permessi ad enti locali o Autorità per lo svolgimento di riprese in spazi pubblici
<i>Reati astrattamente ipotizzabili e occasioni di realizzazione della condotta</i>	Reati di corruzione, istigazione alla corruzione
<i>Funzioni coinvolte</i>	<ul style="list-style-type: none"> > Responsabili di Produzione > Responsabile Permessi
<i>Presidi di controllo</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Delega al Responsabile Permessi ✓ Procedura contabile di produzione e rendicontazione
<i>Regole specifiche</i>	Nell'organizzazione dei progetti devono essere previsti costi e tempistiche per la gestione delle richieste. I costi da sostenere devono essere quelli esclusivamente previsti dall'organizzazione degli uffici pubblici di riferimento, in base alle tariffe pubblicate. Ove presenti, per i pagamenti devono essere utilizzati i portali web messi a disposizione dalla Pubblica Amministrazione. Di ciascuna attività è necessario richiedere quietanza.

Gestione del Personale

<i>Descrizione dell'attività</i>	<p>Processi di <i>recruiting e payroll</i>.</p> <p>Le attività maggiormente rilevanti sono l'individuazione dell'esigenza, la fase di selezione, la fase di contrattazione e la fase di assunzione, nonché il controllo degli ingressi e delle uscite.</p>
<i>Reati astrattamente ipotizzabili e occasioni di realizzazione della condotta</i>	<p>Reato di impiego di lavoratori cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare di cui al comma 12-bis dell'art. 22 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.</p> <p>Attività potenzialmente di supporto alla commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, truffa ai danni dello Stato in caso di evasione di oneri sociali e contributivi.</p> <p>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)</p>
<i>Funzioni coinvolte</i>	<ul style="list-style-type: none"> > CEO > CFO > Payroll
<i>Presidi di controllo</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Attribuzione di specifiche deleghe e/o procure ai fini della chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo ✓ Procedure di selezione e assunzione del personale
<i>Regole specifiche</i>	<p>Deve essere garantita l'applicazione di criteri di valutazione dei candidati che risponda alle esigenze di obiettività e trasparenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'assunzione dei candidati deve avvenire nel rigoroso rispetto delle politiche definite dalla Società per la selezione del personale; b) l'esito del processo valutativo dei candidati deve essere



	<p>formalizzato in apposita documentazione, archiviata a cura del Responsabile competente secondo le procedure interne;</p> <p>c) l'assunzione di cittadini extra-comunitari deve avvenire nel pieno rispetto di quanto previsto dalle procedure dettate dal Ministero degli Interni e, comunque dalla normativa di volta in volta applicabile. Il Responsabile di Funzione, o il soggetto da questo appositamente incaricato, è responsabile dell'invio delle comunicazioni previste dalla normativa. Laddove per l'assunzione di personale vengano utilizzate agenzie per il lavoro, le stesse dovranno garantire alla Società il rispetto di quanto sopra indicato.</p>
<i>Flussi informativi all'OdV</i>	<p>Il Responsabile di Funzione/Dipartimento informa con una nota scritta l'OdV nel caso vengano selezionati e assunti soggetti che, sulla base delle informazioni acquisite, risultino riconducibili a qualunque titolo alla Pubblica Amministrazione. Detta nota scritta dovrà contenere evidenza dell'iter di selezione applicato con specificazione delle caratteristiche del candidato assunto e della corrispondenza delle stesse a quanto richiesto dalla funzione interessata.</p> <p>Inoltre, Il Responsabile di Funzione/Dipartimento informa tempestivamente l'OdV in caso di assunzione di lavoratori extracomunitari, ai fini della verifica del monitoraggio dei relativi permessi di soggiorno.</p> <p>Il Responsabile di Funzione/Dipartimento trasmette all'OdV un report annuale ove si rilevano:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ il numero di assunzioni avvenute nel periodo di riferimento e per quali posizioni;▪ le eventuali assunzioni che riguardano candidati con possibili rapporti con la Pubblica Amministrazione. e/o società concorrenti;▪ eventuali provvedimenti disciplinari irrogati nel corso del periodo di riferimento.

Attività strumentali alla commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione

Le attività e i processi di seguito analizzati sono stati presi in considerazione in quanto attività/processi potenzialmente di supporto alla commissione dei reati, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

Gestione del Processo Acquisto di beni e servizi e conferimento incarichi di consulenza

<i>Descrizione dell'attività</i>	L'analisi di tale processo attiene principalmente al controllo dei flussi finanziari in relazione al ciclo passivo. Le attività rilevanti sono la qualifica dei fornitori,
----------------------------------	---



	l'individuazione del fornitore, l'inoltro dell'ordine, il monitoraggio del processo, la verifica dei prodotti e/o dell'effettiva prestazione del servizio e/o incarico e la disposizione di pagamento.
<i>Funzioni coinvolte</i>	<ul style="list-style-type: none"> > CEO > CFO > Treasury > Executive Producer > Responsabili di Produzione > Production Accountant
<i>Presidi di controllo</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Attribuzione di specifiche deleghe e/o procure ai fini della chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo ✓ Sistema di poteri interno (poteri di approvazione delle spese e limiti di importo – “Approval Framework”) ✓ Processo di budgeting (software EP Budgeting) ✓ Gestione degli ordini su Digital Purchase Order e profili autorizzativi ✓ Procedura Ciclo Passivo
<i>Regole specifiche</i>	<p>Le attività di acquisto di beni e servizi e/o di conferimento di incarichi di consulenza riguardanti le produzioni sono gestite esclusivamente per il tramite dell'Executive Producer, in conformità alle disposizioni aziendali riguardanti i processi autorizzativi.</p> <p>Consulenti e collaboratori devono essere scelti sulla base di precisi requisiti di onorabilità, professionalità e competenza ed in relazione alla loro reputazione e affidabilità.</p> <p>I contratti con consulenti e collaboratori devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini.</p> <p>La prestazione oggetto del contratto di consulenza/collaborazione deve essere ben definita e l'esecuzione della stessa deve essere sempre verificabile e riscontrabile documentalmente.</p> <p>I compensi dei consulenti e collaboratori devono trovare adeguata giustificazione nell'incarico conferito e devono essere congrui, in considerazione delle prassi esistenti sul mercato e/o delle tariffe vigenti.</p> <p>Nessun pagamento a consulenti e collaboratori può essere effettuato in contanti.</p> <p>I contratti conclusi con i consulenti e i collaboratori che prevedono la prestazione di servizi devono contenere quanto di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) un'apposita dichiarazione con la quale consulenti e collaboratori affermino di essere a conoscenza delle norme di cui al Decreto e si impegnino a rispettarle; b) una apposita dichiarazione con la quale si impegnino a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico della Società o i valori comuni cui il Modello e il Codice Etico



	<p>si ispirano;</p> <p>c) un'apposita clausola (ad esempio clausole risolutive espresse, penali) che regoli le conseguenze della violazione da parte di consulenti e collaboratori degli obblighi di cui ai punti precedenti.</p> <p>È vietato affidare ai consulenti e collaboratori qualsiasi attività che non rientri nel contratto di consulenza.</p>
<i>Flussi informativi all'OdV</i>	<p>I Dipartimenti inviano annualmente all'OdV un documento riepilogativo degli incarichi di consulenza assegnati nel corso dell'anno, contenente almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il nominativo del consulente; - l'oggetto dell'incarico; - il costo previsto nella lettera di incarico; - il costo effettivamente sostenuto dalla Società; - in percentuale, gli incarichi affidati al consulente in rapporto con il totale degli incarichi di consulenza affidati al Dipartimento interessato. <p>Il CEO informa tempestivamente l'OdV nei casi in cui non sia possibile seguire l'iter richiesto dalla procedura ai fini dell'acquisto di beni e/o servizi, specificando le relative motivazioni.</p>

Gestione di pagamenti e utilizzo del contante

<i>Descrizione dell'attività</i>	Acquisti delle produzioni per "props", materiali di scena, pasti o altre esigenze operative di valore limitato
<i>Funzioni coinvolte</i>	<ul style="list-style-type: none"> > CFO > Treasury > Executive Producer > Responsabili di Produzione > Production Accountant
<i>Presidi di controllo</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Attribuzione di specifiche deleghe e/o procure ai fini della chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo ✓ Procedura di gestione delle carte di credito aziendali, assegnazione ai capi reparto (amministrazione, scenografia, regia e produzione), limiti di importo fino a 4.000 €, richiesta di ricarica da parte dell'Executive Producer ✓ Procedura di rendicontazione delle spese e redazione della prima nota (gestione della contabilità di produzione) ✓ Procedura Ciclo Passivo

Gestione dei rimborsi spese

<i>Descrizione dell'attività</i>	L'analisi di tale processo attiene principalmente al controllo dei rimborsi spese erogati e alla verifica delle spese rimborsabili (ad es. spese per viaggi, trasferte, ecc..)
<i>Funzioni coinvolte</i>	> CEO



	<ul style="list-style-type: none">> CFO> Treasury> Executive Producer> Responsabili di Produzione
<i>Presidi di controllo</i>	<ul style="list-style-type: none">✓ Procedura di approvazione delle note spesa con approvazione dei capi reparto, dell'Executive Producer o del CEO✓ Procedura Ciclo Passivo

7.3 Principi di comportamento

La Società ha previsto appositi principi di comportamento nel Codice Etico adottato, volti a disciplinare le aree sensibili descritte al Paragrafo 7.2.

Il Codice Etico contiene, altresì, specifici principi e regole di condotta.

Nell'ambito della presente Parte Speciale, oltre a quanto già previsto per ciascuna area sensibile individuata, è fatto divieto di:

1. tenere rapporti con la Pubblica Amministrazione qualora non espressamente autorizzati, secondo la struttura di *governance* della società e le deleghe/procure specificatamente attribuite;
2. offrire o effettuare, direttamente o indirettamente, pagamenti indebiti e promesse di vantaggi personali, di qualsiasi natura, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana e straniera. Tale divieto include l'offerta, diretta o indiretta, di assunzione e/o di conferimento di incarichi di consulenza, anche a soggetti segnalati da esponenti della Pubblica Amministrazione, nonché di gratuita disponibilità di servizi, finalizzata a influenzare decisioni o transazioni ovvero che sia atta a determinare le medesime conseguenze descritte al successivo punto 3);
3. distribuire omaggi o regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e sono tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere considerati finalizzati all'acquisizione impropria di benefici. Tutti i regali offerti devono essere documentati in modo idoneo, per consentire all'OdV di effettuare verifiche al riguardo;
4. presentare ad organismi pubblici nazionali e stranieri dichiarazioni non veritiere o prive delle informazioni dovute nell'ottenimento di finanziamenti pubblici e, in ogni caso, compiere qualsivoglia atto che possa trarre in inganno l'ente pubblico nella concessione di erogazioni o effettuazioni di pagamenti di qualsiasi natura;



5. destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o stranieri a titolo di contributo, sovvenzione o finanziamento a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
6. ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del pubblico funzionario, tali da influenzare le conclusioni dell'attività amministrativa;
7. versare a chiunque, a qualsiasi titolo, somme o dare beni o altre utilità finalizzati a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione di contratti con la Pubblica Amministrazione rispetto agli obblighi in essi assunti;
8. ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura, nell'ambito dell'esercizio di pubbliche funzioni o di pubblico servizio; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'OdV, che ne valuta l'appropriatezza e provvede a far notificare a chi ha elargito tali omaggi la politica di Cattleya in materia;
9. riconoscere compensi a consulenti, collaboratori o partner commerciali della Società che non trovino giustificazione nelle attività effettivamente prestate e/o in relazione al tipo di incarico da svolgere, ovvero effettuare prestazioni in favore dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i partner stessi;
10. alterare in qualsiasi modo i sistemi informatici e telematici della Società o manipolarne i dati;
11. porre in essere qualsiasi comportamento volto ad influenzare illegittimamente l'esito di procedimenti penali;
12. sfruttare in qualsivoglia maniera manodopera irregolare.



8 Reati informatici e trattamento illecito dei dati



8.1 Le fattispecie di reato

Per quanto concerne la presente sezione della Parte Speciale, si provvede a fornire una breve descrizione dei Reati in essa contemplati, indicati nell'art. 24-bis del Decreto e qui di seguito riportati.

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste al capo III Titolo VII libro II del c.p. "*Falsità in atti*" riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Attraverso il richiamo effettuato al capo III del c.p. vengono ad assumere rilevanza quali reati presupposto ai fini del Decreto anche le c.d. falsità in atti, disciplinate dagli artt. 476 e ss. del c.p.

La fattispecie di cui all'art. 491-bis c.p. potrebbe pertanto configurarsi attraverso l'alterazione, la contraffazione, la falsa attestazione, la soppressione o la distruzione e l'occultamento di documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria (intendendosi per "documento informatico" la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti).

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno abusivamente s'introduca o permanga - contro la volontà espressa o tacita di colui che ha il diritto di escluderlo - all'interno di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

Tale reato è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è da uno a cinque anni se:

- a) il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- b) se il colpevole per commettere il falso usa violenza sulle cose o sulle persone, ovvero se è palesemente armato;
- c) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si realizza ogni qual volta il soggetto agente, al fine di procurare a sé o ad altri



un profitto o di arrecare un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegna o comunque metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati e/o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero al fine di favorirne l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del funzionamento dello stesso.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando taluno, fraudolentemente, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.

Tale delitto è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La stessa pena si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle suddette comunicazioni.

I delitti di cui sopra sono punibili a querela della persona offesa. La pena è tuttavia aumentata (da uno a cinque anni) e si procede d'ufficio se il fatto è commesso:

- (i) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- (ii) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- (iii) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Tale reato potrebbe configurarsi, ad esempio, attraverso l'intercettazione abusiva di una comunicazione informatica (mail di dipendenti) ovvero per presa di cognizione del contenuto del messaggio in corso di trasmissione tra due o più soggetti determinati a loro insaputa.



Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)

Tali ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero idonee ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni intercorrenti tra più sistemi.

Tale reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni (a meno che non ricorrano le circostanze di cui al quarto comma dell'art. 617-*quater*: in tal caso la pena della reclusione è da uno a cinque anni).

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui taluno distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui. Tale delitto è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La punibilità dello stesso è invece prevista d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema o se il reato è commesso con violenza alla persona o con minaccia (art. 635 c. 2 n. 1 c.p.).

Tale fattispecie di reato potrebbe realizzarsi, ad esempio, attraverso il deterioramento, la cancellazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui taluno commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati, o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Tale delitto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è invece aumentata qualora il fatto sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema o se il reato è commesso con violenza alla persona o con minaccia (art. 635 c. 2 n. 1 c.p.).

La fattispecie delittuosa potrebbe configurarsi, a titolo esemplificativo, nel caso in cui si verifichi la distruzione, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità.



Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il reato è commesso con violenza alla persona o con minaccia (art. 635 c. 2 n. 1 c.p.) ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Anche in questo caso la fattispecie di reato potrebbe essere integrata, ad esempio, tramite la distruzione, il danneggiamento o qualsiasi altra operazione che renda inservibili sistemi informatici o telematici altrui.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il fatto di cui all'articolo 635-*quater* sia diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

In tal caso la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se però dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il reato è commesso con violenza alla persona o con minaccia (art. 635 c. 2 n. 1 c.p.) ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Tale fattispecie può realizzarsi, a titolo esemplificativo, attraverso la distruzione, il danneggiamento o qualsiasi altra operazione che renda inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.)

Tale fattispecie di reato si configura quando il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Tale reato è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.



8.2 Attività sensibili

I reati indicati potrebbero, a titolo esemplificativo, essere commessi:

- attraverso l'introduzione, senza averne autorizzazione in sistemi protetti da misure di sicurezza, anche della PA senza esserne autorizzati;
- attraverso il possesso abusivo di codici o altri mezzi di accesso ad un sistema informatico protetto;
- attraverso la diffusione di programmi idonei a danneggiare un sistema informatico di un competitor;
- attraverso l'intercettazione abusiva di una conversazione informatica;
- attraverso la distruzione, il deterioramento o la cancellazione di informazioni, dati o programmi informatici altrui;
- attraverso la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dalla PA.

Il reato di falsità in documenti informatici, in particolare, potrebbe essere realizzato dai soggetti di volta in volta interessati attraverso, a titolo esemplificativo, la falsa attestazione, in atti e documenti informatici, di fatti dei quali l'atto o il documento stesso è destinato a provare la verità (sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000).

8.3 Principi di comportamento

La Società ha previsto appositi principi di comportamento nel Codice Etico adottato, volti a disciplinare le aree sensibili descritte al Paragrafo 11.2.

Il Codice Etico contiene, altresì, specifici principi e regole di condotta.

Nello svolgimento delle attività, tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dal Codice Etico e alle regole dettate dalla normativa in materia di Reati informatici e di trattamento illecito dei dati.

In particolare, la Società adotta le seguenti misure generali:

1. divieto di installazione, *downloading* e/o utilizzo di programmi e *tools* informatici che permettano di alterare, contraffare, attestare falsamente, sopprimere, distruggere e/o occultare documenti informatici pubblici o privati;
2. divieto di installazione, *downloading* e/o utilizzo di programmi e *tools* informatici che consentano l'introduzione abusiva all'interno di sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza o che permettano la permanenza (senza averne l'autorizzazione) al loro interno, in violazione delle misure poste a presidio degli stessi dal titolare dei dati o dei programmi che si intende custodire o mantenere riservati;
3. divieto di reperimento, diffusione, condivisione e/o comunicazione di *password*, chiavi di accesso, o altri mezzi idonei a permettere le condotte di cui ai punti 1) e 2) che precedono;
4. divieto di utilizzo, reperimento, diffusione, condivisione e/o comunicazione circa le modalità



- di impiego di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
5. divieto di utilizzo, reperimento, diffusione, installazione, *downloading*, condivisione e/o comunicazione circa le modalità di impiego di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche, anche se intercorrenti tra più sistemi;
 6. divieto di distruzione, deterioramento, cancellazione, inservibilità totale o parziale, alterazione o soppressione di dati o programmi informatici altrui o grave ostacolo al loro funzionamento;
 7. divieto di utilizzo, installazione, *downloading* e/o comunicazione di tecniche, programmi o *tools* informatici che consentano di modificare il campo del *sender* o qualunque altra informazione ad esso relativa o che permettano di nascondere l'identità del mittente o di modificare le impostazioni degli strumenti informatici forniti in dotazione dalla Società ai Destinatari delle disposizioni del Modello;
 8. divieto di utilizzo di *files sharing softwares*;
 9. rispetto delle licenze, dei diritti d'autore e di tutte le leggi e regolamenti locali, nazionali ed internazionali che tutelano la proprietà intellettuale e le attività on-line;
 10. obbligo di verificare la correttezza, la veridicità e la completezza di tutte le informazioni trasmesse per via telematica ivi incluse le informazioni inviate in adempimento agli obblighi informativi nei confronti di Autorità di Vigilanza.



9 Delitti di criminalità organizzata



9.1 Le fattispecie di reato

La L. 15 luglio 2009, n. 94 (*“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”*) ha esteso, con l'introduzione dell'art. 24-ter nel Decreto, la responsabilità amministrativa degli enti agli illeciti dipendenti dai delitti di criminalità organizzata commessi nel territorio dello Stato ancorché privi del requisito della transnazionalità.

La commissione di alcuni reati di criminalità organizzata nell'interesse o vantaggio dell'ente comportava già una forma di corresponsabilità tra persona fisica e persona giuridica, qualora il reato fosse stato commesso in più di uno Stato o in un solo Stato, ma con parte della condotta (ideazione, preparazione, direzione o controllo) realizzata altrove, con l'implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività illecite in più Stati o i cui effetti sostanziali si verificassero in un altro Stato (artt. 3 e 10 L. n. 146/2006 *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale”*).

Il nuovo articolo 24-ter del Decreto prevede invece sanzioni pecuniarie e interdittive per l'ente che commette uno degli illeciti dipendenti dai reati di criminalità organizzata, di seguito elencati, senza alcun vincolo circa il luogo di commissione del reato o di parte della condotta:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D. Lgs. n. 286/1998 (art. 416, sesto comma c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90);
- Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407, co. 2, lett. a) c.p.p.).

Si riporta, di seguito, una descrizione dei reati in esame

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.). Punisce coloro che, in un minimo di tre o più persone, si associano allo scopo di commettere più delitti, ovvero coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione tra tre o più persone,

Al sesto comma, la norma punisce, altresì, l'associazione a delinquere diretta alla commissione di specifici reati, quali *la riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù* (art. 600 c.p.), *la tratta di persone* (art. 601 c.p.) e *l'acquisto e alienazione di schiavi* (art. 602 c.p.).

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) Punisce l'appartenenza ad



un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone; ovvero la condotta di coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione.

Scambio elettorale politico-mafioso (art 416-ter c.p.). Punisce la condotta di chi ottiene la promessa di voti in cambio della erogazione di denaro.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.). Punisce la condotta di chi sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo per la liberazione.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR n. 309/90). Punisce la condotta di coloro che si associano, in un minimo di tre persone, allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del richiamato DPR (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope), ovvero di chi promuove, dirige, organizza o finanzia l'associazione.

Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407, co. 2, lett. a c.p.p.). Punisce la condotta di coloro che fabbricano, introducono nello Stato, mettono in vendita, cedono, detengono e portano in luogo pubblico o aperto al pubblico armi da guerra o parti di esse, esplosivi, armi clandestine, nonché da più armi comuni da sparo.

9.2 Attività sensibili

Le fattispecie concernenti la fabbricazione e il traffico d'armi, l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, il sequestro di persona a scopo di estorsione, la riduzione in schiavitù, l'alienazione di schiavi e la tratta di persone appaiono lontane dalla realtà della Società; tale circostanza riduce il livello di rischio potenziale di commissione delle stesse ad una soglia ritenuta non rilevante.

Considerazioni differenti meritano talune fattispecie richiamate dall'art. 24-ter ed, in particolare, la fattispecie di associazione per delinquere semplice (art. 416). La stessa è destinata ad avere un significativo impatto sul sistema di controllo interno e dunque sullo sviluppo del Modello di organizzazione, gestione e controllo, ove si pensi a tutte le condotte che, anche non integrando le fattispecie di reato presupposto, possono esser fatte confluire nella cornice dell'associazione per delinquere. In tal senso, l'associazione per delinquere potrebbe costituire lo strumento a disposizione del Pubblico Ministero per contestare la responsabilità amministrativa all'ente in relazione alla commissione di reati non previsti dal Decreto (*i.e. associazione finalizzata a delitti tributari, ecc.*). Infatti, il momento consumativo del reato di associazione a delinquere è dato dall'accordo criminoso, ovvero dalla mera partecipazione all'associazione, mentre non rileva la successiva commissione o meno dei reati di scopo.

I reati associativi si prestano ad essere distinti in funzione della natura dell'associazione:



- a) Associazione interna, ovvero quando gli associati sono tutti interni all'ente;
- b) Associazione esterna, ovvero quando tra gli associati vi sono anche soggetti esterni all'ente.

Nel caso *sub a)*, le potenziali aree di rischio riguardano i processi decisionali che si snodano nelle diverse fasi di svolgimento delle attività d'impresa. A tal proposito, tutti i momenti di incontro tra tre o più soggetti da cui si originano deliberazioni significative per la gestione e l'operatività della Società possono costituire, se non adeguatamente formalizzati e trasparenti, occasione di accordi illeciti.

Nel caso *sub b)*, rilevano quali aree potenzialmente a rischio tutte le attività che implicano rapporti di qualsiasi natura con soggetti terzi esterni (*fornitori, clienti, partners, ecc.*) alla Società, ovvero con altre Società del gruppo, in quanto tali soggetti terzi potrebbero essere dediti ad attività illecite.

Infine, soprattutto con riguardo al reato di associazione di stampo mafioso, rilevano come potenzialmente a rischio le aree/attività d'impresa che si svolgono nell'ambito di territori ad alto tasso d'infiltrazione da parte di organizzazioni criminali.

Per quanto attiene ai reati ad oggi ricompresi nel perimetro 231 si ritiene che per alcuni di essi sia maggiormente probabile la contestazione anche a titolo di associazione per delinquere.

Si riportano, di seguito, le attività già emerse nei precedenti paragrafi 7.2, 8.2, 9.2, 10.2, 11.2 e 13.2 che si ritiene possano generare una contestazione del reato corrispondente anche a titolo di associazione per delinquere:

- rapporti con autorità di vigilanza in occasione di invio comunicazioni, richiesta autorizzazioni e visite ispettive;
- predisposizione, approvazione ed archiviazione della documentazione inerente la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società;
- attività propria dei consiglieri di amministrazione;
- gestione del processo acquisti e conferimento incarichi;
- gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- gestione degli adempimenti in materia ambientale.

9.3 Principi di comportamento

Cattleya adotta principi e strumenti tesi a garantire correttezza, trasparenza e tracciabilità di tutte le operazioni poste in essere.

Con riguardo, in particolare, alle attività a rischio di commissione di atti di criminalità organizzata, il Codice Etico stabilisce che i rapporti d'affari devono essere intrattenuti esclusivamente con clienti, consulenti, società, *partners* e fornitori di sicura reputazione, che svolgono attività commerciali lecite e i cui proventi derivano da fonti legittime.

Nelle ipotesi di associazione a delinquere finalizzata a reati-scopo, costituiti da reati presupposto del



Decreto (i.e. truffa, corruzione, ecc.), si richiamano inoltre tutti i controlli già evidenziati nelle parti speciali di riferimento e posti a presidio dello specifico reato di scopo cui la condotta associativa è diretta. Infatti, come anche suggerito dalla prevalente dottrina sul tema, i presidi posti a copertura della commissione dei reati di scopo permettono conseguentemente di scongiurare anche il verificarsi del fenomeno associativo diretto allo svolgimento degli stessi.

Nelle ipotesi, invece, di associazione per delinquere, interna o esterna, finalizzata alla commissione di delitti non contemplati dal Decreto Cattleya ispira la sua condotta ai seguenti principi:

- porre attenzione *all'integrità e all'etica* nello svolgimento delle attività;
- attribuire le *responsabilità decisionali* in modo commisurato al grado di responsabilità, autorità e autonomia conferito;
- definire, assegnare e comunicare correttamente i *poteri autorizzativi e di firma*, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese in modo tale che a nessun soggetto siano attribuiti poteri illimitati;
- garantire il principio di *separazione dei ruoli* nella gestione dei processi, provvedendo ad assegnare a soggetti diversi le fasi cruciali di cui si compone il processo e, in particolare, quella dell'autorizzazione, della contabilizzazione, dell'esecuzione e del controllo.
- prevedere, nello svolgimento delle attività, gli opportuni punti di controllo (quadrature, meccanismi informativi, riconciliazioni, ecc.);
- assicurare la verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni operazione o transazione. A tal fine, deve essere, pertanto, garantita la *tracciabilità* dell'attività attraverso un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli.
- assicurare la *documentabilità dei controlli* effettuati;
- garantire la presenza di appositi *meccanismi di reporting* che consentano la sistematica rendicontazione da parte del personale chiamato ad effettuare attività considerate sensibili;
- prevedere *momenti di monitoraggio* sulla correttezza dell'attività svolta dalle singole funzioni nell'ambito del processo considerato (rispetto delle regole, corretto utilizzo dei poteri di firma e di spesa, ecc.);
- assicurare un'adeguata selezione dei consulenti esterni ai quali sono affidate, dalla Società, attività in outsourcing, garantendo la trasparenza del processo di affidamento degli incarichi nonché la sussistenza di requisiti di onorabilità professionalità, oltre che, affidabilità di tutti i soggetti che a qualunque titolo intervengono nei processi aziendali.

La Società adotta tutti i necessari strumenti e controlli affinché:

- i centri decisionali interni alla Società agiscano e deliberino mediante regole codificate e tengono traccia del loro operato (i.e. verbali di riunione, reporting, ecc.);
- tutta la documentazione relativa a clienti, consulenti, fornitori, partner, ecc. sia accuratamente registrata e conservata in modo da assicurare integrità, disponibilità e riservatezza delle informazioni;
- l'utilizzo del contante sia limitato alle spese di cassa di piccola entità.



10 Reati societari



10.1 Le fattispecie di reato

Per quanto concerne la presente sezione della Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25-ter del Decreto, che si possono raggruppare in cinque tipologie.

Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni

False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621-bis e 2622 c.c.):

Articolo 2621 c.c. “False comunicazioni sociali”: *“Fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.”*

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

La Legge 27 maggio 2015 n. 69 ha incisivamente modificato le fattispecie di false comunicazioni sociali previste dagli artt. 2621 e 2622 c.c., con una netta inversione di tendenza rispetto alla riforma della previgente disposizione incriminatrice ex art. 2621 c.c., attuata nel 2002.

La previgente normativa distingueva tra la fattispecie base di natura contravvenzionale di cui all'art. 2621 c.c. “False comunicazioni sociali” (costruita come reato di pericolo) e quella di natura delittuosa di cui al successivo art. 2622 c.c., che sanzionava il danno effettivo subito dalla società, dai soci o dai creditori in conseguenza del falso in bilancio. In entrambi i casi di falso in bilancio la punibilità era esclusa:

- nel caso in cui le falsità o omissioni delle scritture contabili della società non avessero alterato sensibilmente la situazione economica, finanziaria o patrimoniale della società o del gruppo societario di cui fa parte la società;
- nel caso in cui avesse portato ad una variazione del risultato di esercizio non superiore al 5%, oppure una variazione del patrimonio societario non superiore all'1%.

Nel solo caso di falso in bilancio di cui all'art. 2622 c.c., la punibilità era comunque esclusa ove le stime successive alla dichiarazione differissero meno del 10% rispetto alla stima corretta.

Rispetto alla disciplina precedente, la novella legislativa distingue tra falso in bilancio di società non



quotate (art. 2621, c.c.) e falso in bilancio di società quotate¹⁵ (art. 2622, c.c.), sanzionando entrambe le fattispecie come delitto, statuendo, nel primo caso, la pena della reclusione da 1 a 5 anni, e da 3 a 8 anni ove si tratti di società quotate.

Viene prevista, per le società non quotate, una ipotesi attenuata del reato nonché uno specifico caso di non punibilità per lieve entità dell'illecito.

L'art. 12 della suddetta Legge coordina altresì le nuove disposizioni con il contenuto del Decreto intervenendo sull'entità delle pene pecuniarie.

I reati di false comunicazioni sociali si configurano allorché si procede alla esposizione consapevole, all'interno dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero alla omissione consapevole, nei medesimi documenti, di fatti materiali rilevanti, la cui comunicazione è prescritta dalla legge, riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo a cui appartiene, con modalità concretamente idonee ad indurre altri in errore.

L'art. 2621-*bis*, c.c. prevede l'applicazione di una sanzione ridotta nell'ipotesi in cui il falso in bilancio di cui all'art. 2621 c.c. sia costituito da fatti "di lieve entità", salvo che costituiscano più grave reato. Tale fattispecie viene qualificata dal giudice tenendo conto (i) della natura e delle dimensioni della società, (ii) delle modalità e degli effetti della condotta.

La medesima sanzione ridotta è applicata anche nel caso in cui le falsità o le omissioni riguardano società che non superano i limiti indicati dall'art. 1, secondo comma della Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942)¹⁶.

A seguito delle modifiche operate con la L. n. 69/2015, le fattispecie di reato si configurano come reato di pericolo anziché di danno, scomparendo ogni riferimento al danno patrimoniale causato alla società.

Ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi delle fattispecie criminose all'esame, si precisa che:

- le falsità o omissioni delle scritture contabili devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale appartiene;

¹⁵ Ai sensi del secondo comma dell'art. 2622, c.c., sono equiparate alle "società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea": 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

¹⁶ Si tratta delle società: a) con un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) che hanno realizzato, negli ultimi tre esercizi, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a euro duecentomila; c) che hanno un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.



- la responsabilità sussiste anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la condotta deve essere concretamente idonea ad indurre in inganno i terzi, nonché rivolta al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- e ipotesi di reato previste dagli artt. 2621 e 2622, c.c. sono procedibili d'ufficio, salvo che il fatto sia di lieve entità ai sensi dell'art. 2621-bis, c.c., nel qual caso il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale;

Le fattispecie potrebbero essere realizzate mediante:

- modifica o alterazione dei dati contabili presenti sul sistema informatico, al fine di fornire una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, attraverso l'inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difformi da quelli reali;
- esposizione in bilancio di poste inesistenti o di valore difforme da quello reale, ovvero occultamento di fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive condizioni economiche della società, anche in concorso con altri soggetti;
- omissione di fatti materiali rilevanti, la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, finanziaria o patrimoniale della società.

Le relazioni

Il termine "relazione" è usato nella disciplina civilistica delle società di capitali per indicare dei particolari rapporti informativi dei soggetti qualificati caratterizzati dalla forma scritta ed obbligatori al ricorrere di situazioni normativamente stabilite.

In particolare, sono previste: la relazione degli amministratori (art. 2428 c.c.) e quella dei sindaci (art. 2429 c.c.) che accompagnano il bilancio ordinario d'esercizio; la relazione semestrale degli amministratori sull'andamento della gestione delle società con azioni quotate in borsa (art. 2428, III comma, c.c.); la relazione degli amministratori necessaria nel procedimento previsto per la distribuzione di acconti sui dividendi (art. 2433-bis, quinto comma, c.c.); la relazione degli amministratori con la quale deve essere illustrata la proposta di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione (art. 2441, sesto comma, c.c.); la relazione degli amministratori e le osservazioni del Sindaco Unico sulla situazione patrimoniale per la riduzione di capitale in seguito a perdite (art. 2446 c.c.); la relazione dei sindaci al bilancio finale di liquidazione (art. 2453, secondo comma, c.c.); la relazione degli amministratori al progetto di fusione o di scissione (art. 2501-*quater* c.c. e 2504-*novies* c.c.).

L'elencazione che precede non è fine a sé stessa, bensì volta a sottolineare come la lettura del termine "relazioni" debba essere restrittiva: in buona sostanza, esso sta ad indicare le sole "relazioni tipiche" (id est: i rapporti scritti relativi ad attività sociali espressamente previsti dalla legge).



I bilanci

Quanto alla categoria dei "bilanci", essa è sicuramente comprensiva del bilancio d'esercizio o ordinario (artt. 2423 c.c. e seg.) "inteso come strumento d'informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa in funzionamento, cioè di un'impresa caratterizzata dalla continuità operativa".

Tra questi devono in linea generale considerarsi anche il bilancio consolidato (ossia del documento contabile destinato a fornire un quadro della situazione economica e finanziaria del gruppo unitamente considerato) e fungere da possibile contenitore di falsità espresse dall'art. 2621 n. 1 c.c. e tutti i bilanci la cui natura è straordinaria tra i quali possono generalmente annoverarsi quei prospetti contabili che servono a esprimere la situazione patrimoniale della società in occasione di eventi diversi dalla chiusura del normale esercizio sociale od in occasione di particolari vicende giudiziarie od amministrative. Costituiscono, ad esempio, bilanci straordinari il prospetto contabile richiesto (ex art. 2433-bis, V comma, c.c.) ai fini della distribuzione di acconti sui dividendi; il bilancio finale di liquidazione di cui agli artt. 2311 e 2453 c.c., la situazione patrimoniale redatta con l'osservanza della normativa sul bilancio d'esercizio (art. 2501-ter, I comma, c.c.) che deve accompagnare il progetto di fusione (art. 2501 terzo c.) o di scissione (art. 2504-novies c.c.); il bilancio che deve essere depositato unitamente all'istanza di fallimento della società (art. 14 legge fallimentare).

Le altre comunicazioni sociali

Si tenga presente che, in linea di principio al fine di individuare quali debbano essere considerate comunicazioni sociali si devono tenere presenti i seguenti tre requisiti, il primo, relativo al soggetto dell'atto: "l'ufficialità"; il secondo, determinato dalla sua relazione con l'oggetto: "l'inerenza all'oggetto sociale"; il terzo, concernente i suoi destinatari: "la direzionalità pubblica".

Quanto al primo, la dottrina ed una giurisprudenza ormai consolidata sono concordi nel ritenere requisito imprescindibile della comunicazione (penalmente rilevante) il carattere dell'ufficialità integrato ogni qualvolta la stessa sia emessa dai soggetti qualificati nell'esercizio ed in virtù delle funzioni specifiche loro attribuite nell'ambito di una società già costituita o costituenda.

Prive del requisito dell'ufficialità sono quindi le c.d. informazioni confidenziali o private la cui falsità non potrà integrare gli estremi del delitto in esame, ma potrà, nel concorso dei relativi estremi, essere causa di responsabilità penale a titolo di truffa o di aggio di società.

Il secondo requisito, ossia l'inerenza della comunicazione all'oggetto sociale, riguarda il contenuto della dichiarazione e postula che l'attributo sociale possa attribuirsi a quelle comunicazioni che hanno una generica attinenza all'esistenza degli affari della società e così ad esempio non potrà ritenersi "sociale" la dichiarazione dei competenti organi dell'ente sociale destinata ad informare sull'andamento della borsa nel Paese o all'estero, o quella con la quale si comunica che è stata conferita una procura ad un determinato soggetto.



Con il terzo requisito si vuole infine attribuire rilevanza penale soltanto a quelle informazioni, ufficiali ed inerenti all'oggetto sociale, che siano potenzialmente riferite ad una pluralità di destinatari, detto in altro modo, il carattere della discrezionalità pubblica sarebbe "la rilevanza esterna" che si concretizzerebbe ogni qualvolta la comunicazione è destinata ad un numero indeterminato di soggetti ovvero ai soci, creditori sociali e terzi (potenziali soci o creditori) tutelati non come singoli, ma come "categorie aperte" .

Relativamente alla forma, anche se in termini teorici potrebbe risultare contestabile, si deve tenere presente che anche la forma solamente verbale potrebbe configurare una ipotesi di comunicazione falsa da tenere presente.

Si pensi ad esempio alle false dichiarazioni rese dagli amministratori o dai sindaci all'assemblea dei soci o degli obbligazionisti, ovvero dai promotori dell'assemblea dei sottoscrittori.

Così, non saranno propriamente "sociali" né le comunicazioni che i singoli membri di organi collegiali (consiglio di amministrazione e Sindaco Unico) compiono nei confronti degli organi stessi, né quelle rese dagli amministratori all'organo di controllo interno.

Il falso nelle scritture contabili e nei libri sociali

In termini generali, deve considerarsi che anche eventuali alterazioni dei libri sociali, che si caratterizzano per essere "istituiti come un mezzo di informazione per i soci e gli eventuali terzi" possono concretizzare delle violazioni di falso ai sensi dei reati di cui sopra.

Tutela penale del capitale sociale

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica consiste nella **restituzione dei conferimenti ai soci** o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, **fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale**.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio). Resta, tuttavia, la possibilità del concorso dei soci¹⁷, che possono aver svolto un'attività di istigazione, di determinazione o di ausilio nei confronti degli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

La condotta criminosa di tale reato, di natura contravvenzionale, consiste nel **ripartire gli utili** o accanti sugli utili **non effettivamente conseguiti** o destinati per legge a riserva, **ovvero ripartire**

¹⁷ Secondo le regole generali di cui agli artt. 110 e seguenti c.p.



riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio).

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con **l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale** e delle riserve non distribuibili per legge.

Il reato è estinto se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Nell'ipotesi in cui le operazioni illecite fossero effettuate sulle azioni della società controllante, soggetti attivi del reato sono gli amministratori della controllata, e una responsabilità degli amministratori della controllante è configurabile solo a titolo di concorso. Anche i soci possono rispondere allo stesso titolo.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di **riduzioni del capitale sociale** o fusioni con altra società o scissioni, **che cagionino danno ai creditori**. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato è integrato dalle seguenti condotte:

- a. fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- b. sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- c. sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.



Non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci della valutazione dei conferimenti in natura (ai sensi dell'art. 2343, 3° comma, c.c.) contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la **ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali** o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori.

Tutela penale del regolare funzionamento della società

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

La condotta consiste nell'**impedire od ostacolare**, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo **svolgimento delle attività di controllo** legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

L'illecito può essere commesso dagli amministratori.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)¹⁸

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza

¹⁸ Tale reato, che ha novellato la precedente fattispecie incriminatrice rubricata "Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità", è stato introdotto dall'art. 1, comma 76, L. 6 novembre 2012, n. 190, con il conseguente inserimento – operato dal comma 77 – della lettera s-bis) nell'art. 25-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2001.



nell'acquisizione di beni o servizi.

Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso non solo dagli organi gestionali e di controllo, ma anche da chiunque svolga per conto della Società un'attività comunque sottoposta, per legge o per contratto, al potere di direzione o di vigilanza dei suoi vertici.

La condotta oggetto di incriminazione risulta integrata dal compimento o dall'omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio a seguito della dazione o promessa di denaro o altra utilità.

Con il D.Lgs. 38/2017 è stato inserito nel novero dei reati presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti, l'art. 2635-*bis* che punisce **l'istigazione alla corruzione tra privati**. Sono punite, pertanto, le condotte di chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovute agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Sono, inoltre, puniti i soggetti sopra menzionati quando sollecitano una promessa di denaro o altra utilità.

La fattispecie trova applicazione anche quando la promessa non sia accettata.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La condotta tipica prevede che si determini con atti simulati o con frode la maggioranza in assemblea (reato di evento), allo scopo di conseguire, per sé o per gli altri, un ingiusto profitto (dolo specifico).

Il reato è costruito come un reato comune, quindi può essere commesso da chiunque, anche da soggetti estranei all'Azienda.

Tutela penale delle funzioni di vigilanza

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La norma individua due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:

- la prima si realizza attraverso l'esposizione delle **comunicazioni** alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di **fatti materiali non rispondenti al vero**, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (1° comma);
- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza (2° comma).



Si precisa che:

- la prima ipotesi si incentra su una condotta di falsità che persegue la finalità specifica di ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico);
- la seconda ipotesi configura un reato di evento (ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza) a forma libera, realizzabile, cioè con qualsiasi modalità di condotta, inclusi i comportamenti omissivi, il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

Il termine "vigilanza", mutuato dal settore di controllo demandato alla Banca d'Italia, si sostanzia in un potere di tipo "ispettivo" e in un potere "sanzionatorio". Pertanto, vanno escluse dal novero delle Autorità pubbliche di vigilanza le autorità dotate esclusivamente di poteri regolatori. Vanno, invece, ricomprese tutte le autorità preposte alla tutela di beni di rilevanza pubblica operanti nel nostro ordinamento e non solo le autorità tecniche di vigilanza su distinti segmenti (bancario, assicurativo, immobiliare). Nella definizione di Autorità pubbliche di vigilanza sono incluse, quindi, tra le altre, le Autorità di vigilanza sul mercato finanziario (Banca d'Italia, Consob, ecc.), l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei dati personali, ecc.

Con il D.Lgs. 2 marzo 2023 n. 19, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le **trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere**" è stata introdotta una nuova fattispecie: "1. *Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale*".

10.2 Attività sensibili

In relazione a ciascuna delle tipologie di reati sopra descritte può delinearsi una specifica area astrattamente a rischio. A seguito dell'attività di valutazione condotta internamente sono state individuate le seguenti attività a rischio:

Predisposizione di comunicazioni concernenti la situazione finanziaria economica patrimoniale della Società

<i>Descrizione dell'attività</i>	Predisposizione di bilanci annuali, bilanci infra-annuali, situazioni economiche, finanziarie e patrimoniali, ecc.
<i>Reati astrattamente ipotizzabili e occasioni di realizzazione della condotta</i>	Reato di false comunicazioni sociali. Il reato indicato potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, mediante l'esposizione di dati contabili non rispondenti al vero anche attraverso l'inserimento di nuove



	voci di conto, la variazione dei conti esistenti, l'inserimento di poste a valore difformi da quelli reali, l'occultamento di risorse aziendali in fondi liquidi o riserve occulte.
<i>Funzioni coinvolte</i>	<ul style="list-style-type: none"> > Consiglio di Amministrazione; > CEO > CFO > Financial Controller
<i>Presidi di controllo</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Reporting mensile su cash flow e working capital ✓ Riconciliazioni bancarie mensili, determinazione delle rimanenze di prodotto e dei risconti passivi ✓ Riconciliazione con contabilità di produzione e importazione dei flussi da applicativo Marietti a applicativo della contabilità Zucchetti
<i>Regole specifiche</i>	<p>Le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività devono essere effettuate con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza.</p> <p>Tutti i dati e le informazioni che servono alla redazione dei bilanci e degli altri documenti contabili della Società devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.</p> <p>Ai fini della predisposizione della bozza di bilancio, i dati e le informazioni sono raccolti tempestivamente, ed elaborati con il supporto del CFO e di soggetti da questo delegati.</p> <p>A richiesta, insieme ai dati e alle informazioni devono essere trasmessi anche gli eventuali documenti e le fonti da cui sono tratte le informazioni.</p> <p>La rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione dei dati e delle informazioni contabili, per la redazione del bilancio di esercizio e del reporting con la controllante, deve avvenire con modalità tali (anche per il tramite di un sistema informativo) da assicurare che vi sia sempre evidenza dei passaggi del processo di formazione dei dati, e sia sempre individuabile il soggetto che ha inserito i dati nel sistema. I profili di accesso a tale sistema sono identificati sotto la supervisione del CFO, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni e di coerenza dei livelli autorizzativi.</p> <p>Il Corporate Finance & Administration Department e, in particolare, il CFO curano che la bozza di bilancio e tutti i documenti contabili, relativi agli argomenti indicati nell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, siano completi e messi a disposizione degli Amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione.</p> <p>La redazione del bilancio d'esercizio deve essere effettuata sulla base dei principi stabiliti dalla Società, in conformità ai principi contabili adottati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).</p>



Attività propria dei Consiglieri di Amministrazione (operazioni straordinarie, restituzione dei conferimenti, acquisto di azioni o quote, ecc.)

<i>Descrizione dell'attività</i>	Attività svolte dai consiglieri di amministrazione in relazione ad operazioni straordinarie, restituzione dei conferimenti, acquisto di azioni o quote, ecc.
<i>Reati astrattamente ipotizzabili e occasioni di realizzazione della condotta</i>	Reati di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali; formazione fittizia del capitale; indebita restituzione dei conferimenti e illegale ripartizione degli utili e delle riserve, corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati. I reati indicati potrebbero, a titolo esemplificativo, essere commessi: (i) da amministratori che pongono in essere operazioni cagionando una lesione all'integrità del capitale o delle riserve; (ii) mediante l'approvazione di operazioni idonee a pregiudicare i diritti dei creditori o di terzi; (iii) mediante la restituzione, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale, dei conferimenti ai soci o questi vengano liberati dall'obbligazione di effettuare il conferimento; ecc.
<i>Funzioni coinvolte</i>	<ul style="list-style-type: none"> > Consiglio di Amministrazione > CEO > CFO
<i>Regole specifiche</i>	Tutte le operazioni sul capitale sociale della Società, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni, ecc. devono essere effettuate nel rispetto dello Statuto, del Codice Etico e delle procedure aziendali all'uopo predisposte. Nel rispetto della norma di cui all'art. 2475-ter cod. civ. gli amministratori devono astenersi dal votare qualunque operazione o transazione in cui abbiano per conto proprio o di terzi (ivi incluso ogni soggetto con cui gli amministratori intrattengano, direttamente o indirettamente, relazioni economiche o di cui siano dipendenti o amministratori) un interesse in conflitto con quello della Società.
<i>Flussi informativi all'OdV</i>	Gli amministratori portatori di interessi in conflitto con la Società devono darne prontamente informativa all'OdV precisandone l'origine e la portata. L'OdV ne cura l'archiviazione e l'aggiornamento.

Conservazione e Comunicazione di dati e informazioni soggette a controllo da parte di soci e sindaco unico

<i>Descrizione dell'attività</i>	Gestione dei rapporti con il Sindaco Unico e con i soci in occasione di eventuali richieste di esibizione di documenti sociali al fine di poter esercitare il controllo previsto per legge.
<i>Reati astrattamente ipotizzabili e occasioni di realizzazione della</i>	Reato di impedito controllo. Il reato in esame potrebbe essere commesso, a titolo



<i>condotta</i>	esemplificativo, qualora gli amministratori occultino i documenti sociali richiesti dagli organi di controllo ai fini delle verifiche di legge.
<i>Funzioni coinvolte</i>	<ul style="list-style-type: none"> > Consiglio di Amministrazione > CEO > CFO > Financial Controller
<i>Regole specifiche</i>	<p>Il CEO, CFO ed il Financial Controller, responsabili della raccolta ed elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al Sindaco Unico e al revisore legale/società di revisione legale, devono garantire la completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa.</p> <p>Le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dal Sindaco Unico e/o dal revisore legale/società di revisione legale, devono essere documentate e conservate a cura del CFO.</p> <p>Il Corporate Finance & Administration Department, con la supervisione del CFO, assicura che tutti i documenti relativi ad operazioni all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione o, comunque, relativi a operazioni sulle quali il Sindaco Unico e/o il revisore legale/società di revisione legale debbano esprimere parere, siano messi a disposizione di questi ultimi con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione.</p>

Rapporti con partner commerciali

<i>Descrizione dell'attività</i>	<p>Gestione degli accordi commerciali sottoscritti con i partner commerciali con cui la Società intrattiene rapporti a vario titolo. Le attività di maggiore interesse che possono essere ricomprese nell'ambito di tale processo sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Accordi di advertising, co-marketing e merchandising; > Gestione delle forniture di produzione > Rapporti con agenzie, art director, fotografi; > Negoziazioni con attori, tecnici, location e diritti di acquisizione; > Rapporti con le società di distribuzione.
<i>Reati astrattamente ipotizzabili e occasioni di realizzazione della condotta</i>	<p>Reato di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati.</p> <p>Il reato indicato potrebbe essere commesso, a titolo meramente esemplificativo, favorendo specifici fornitori in violazione delle norme aziendali interne e dei doveri di fedeltà e trasparenza di dirigenti e Responsabili di Funzione</p>
<i>Funzioni coinvolte</i>	<ul style="list-style-type: none"> > CEO > Treasury > Business & Legal Affairs > Marketing > Executive Producer



	<ul style="list-style-type: none"> > Responsabili di Produzione > Production Accountant Responsabile Product Placement > Production Department
<i>Presidi di controllo</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Attribuzione di specifiche deleghe e/o procure ai fini della chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo ✓ Processo di negoziazione e contract drafting con la supervisione del Business & Legal Affairs Department o di consulenti legali esterni ✓ Sistema di poteri interno (poteri di approvazione delle spese e limiti di importo – “Approval Framework”) ✓ Iter di approvazione dei fornitori su Digital Purchase Order e profili autorizzativi ✓ Procedura di budgeting (complessivo e di progetto) ✓ Procedura Ciclo Passivo

Gestione del Processo Acquisto di beni e servizi e conferimento incarichi di consulenza

<i>Descrizione dell'attività</i>	<p>L'analisi di tale processo attiene principalmente al controllo dei flussi finanziari in relazione al ciclo passivo.</p> <p>Le attività rilevanti sono la qualifica dei fornitori, l'individuazione del fornitore, l'inoltro dell'ordine, il monitoraggio del processo, la verifica dei prodotti e/o dell'effettiva prestazione del servizio e/o incarico e la disposizione di pagamento.</p>
<i>Reati astrattamente ipotizzabili e occasioni di realizzazione della condotta</i>	<p>Reato di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati.</p> <ul style="list-style-type: none"> > Il reato indicato potrebbe essere commesso, a titolo meramente esemplificativo, favorendo specifici fornitori in violazione delle norme aziendali interne e dei doveri di fedeltà e trasparenza di dirigenti e Responsabili di Funzione.
<i>Funzioni coinvolte</i>	<ul style="list-style-type: none"> > CEO > CFO > Treasury > Executive Producer > Responsabili di Produzione > Production Accountant
<i>Presidi di controllo</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Attribuzione di specifiche deleghe e/o procure ai fini della chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo ✓ Sistema di poteri interno (poteri di approvazione delle spese e limiti di importo – “Approval Framework”) ✓ Processo di budgeting (software EP Budgeting) ✓ Gestione degli ordini su Digital Purchase Order e profili autorizzativi ✓ Procedura Ciclo Passivo
<i>Regole specifiche</i>	<p>Le attività di acquisto di beni e servizi e/o di conferimento di</p>



	<p>incarichi di consulenza sono gestite esclusivamente per il tramite dell'Executive Producer, in conformità alle disposizioni aziendali riguardanti i processi autorizzativi. Consulenti e collaboratori devono essere scelti sulla base di precisi requisiti di onorabilità, professionalità e competenza ed in relazione alla loro reputazione e affidabilità. I contratti con consulenti e collaboratori devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini. La prestazione oggetto del contratto di consulenza/collaborazione deve essere ben definita e l'esecuzione della stessa deve essere sempre verificabile e riscontrabile documentalmente. I compensi dei consulenti e collaboratori devono trovare adeguata giustificazione nell'incarico conferito e devono essere congrui, in considerazione delle prassi esistenti sul mercato e/o delle tariffe vigenti. Nessun pagamento a consulenti e collaboratori può essere effettuato in contanti. I contratti conclusi con i consulenti e i collaboratori che prevedono la prestazione di servizi devono contenere quanto di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none">d) un'apposita dichiarazione con la quale consulenti e collaboratori affermino di essere a conoscenza delle norme di cui al Decreto e si impegnino a rispettarle;e) un'apposita dichiarazione con la quale si impegnino a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico della Società o i valori comuni cui il Modello e il Codice Etico si ispirano;f) una apposita clausola (ad esempio clausole risolutive espresse, penali) che regoli le conseguenze della violazione da parte di consulenti e collaboratori degli obblighi di cui ai punti precedenti. <p>È vietato affidare ai consulenti e collaboratori qualsiasi attività che non rientri nel contratto di consulenza.</p>
<p><i>Flussi informativi all'OdV</i></p>	<p>I Dipartimenti inviano annualmente all'OdV un documento riepilogativo degli incarichi di consulenza assegnati nel corso dell'anno, contenente almeno:</p> <ul style="list-style-type: none">- il nominativo del consulente;- l'oggetto dell'incarico;- il costo previsto nella lettera di incarico;- il costo effettivamente sostenuto dalla Società;- in percentuale, gli incarichi affidati al consulente in rapporto con il totale degli incarichi di consulenza affidati al Dipartimento interessato. <p>Il CEO informa tempestivamente l'OdV nei casi in cui non sia possibile seguire l'iter richiesto dalla procedura ai fini dell'acquisto di beni e/o servizi, specificando le relative motivazioni.</p>



Attività strumentali alla commissione del reato di corruzione tra privati

Le attività e i processi di seguito analizzati sono stati presi in considerazione in quanto attività/processi potenzialmente di supporto alla commissione dei reati, con particolare riferimento al reato di corruzione tra privati.

Gestione dei pagamenti e utilizzo del contante
Gestione dei rimborsi spese
Gestione del Processo di Selezione e Assunzione del Personale

Si rinvia alle corrispondenti attività come meglio descritte nella Parte Speciale 7

10.3 Principi di comportamento

La Società ha previsto appositi principi di comportamento nel Codice Etico adottato, volti a disciplinare le aree sensibili descritte al Paragrafo 8.2.

Il Codice Etico contiene, altresì, specifici principi e regole di condotta.

Nell'ambito della presente Parte Speciale, oltre a quanto già precisato per ciascuna area sensibile individuata, è fatto divieto di:

- (a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi, o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società o su accordi e pattuizioni comportanti obblighi economici, patrimoniali e finanziari della Società verso terze parti;
- (b) omettere la comunicazione di dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- (c) alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione delle comunicazioni sociali, dei rendiconti, dei prospetti, ecc.;
- (d) illustrare i dati e le informazioni in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione dell'attività;
- (e) inficiare la comprensibilità delle comunicazioni sociali accrescendo oltremisura la massa dei dati, delle informazioni e delle parti descrittive ivi contenuti rispetto a quanto richiesto dalle effettive esigenze informative;
- (f) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- (g) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;



- (h) procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale;
- (i) distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della Società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- (j) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente – mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti – o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Sindaco Unico o del revisore legale/società di revisione legale;
- (k) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- (l) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio idonei a diffondere sfiducia nel pubblico di banche o gruppi bancari, alterandone l'immagine di stabilità e liquidità;
- (m) omettere di effettuare, con la dovuta qualità e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- (n) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti, in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie e commerciali della Società;
- (o) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, in forma di espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti.

Con particolare riferimento al reato di corruzione tra privati, i rapporti con società clienti, fornitori, partner commerciali, enti certificatori, e qualunque altro soggetto privato con cui la società ha rapporti significativi – non necessariamente in termini di rilevanza economica – per il business (di seguito anche “**Soggetti Privati Rilevanti**”) devono essere sempre improntati alla legalità, alla correttezza e alla trasparenza e governati da indipendenza di giudizio. Al riguardo è, in particolare, fatto divieto di:

- (a) tenere rapporti con Soggetti Privati Rilevanti a soggetti diversi da quelli espressamente autorizzati;
- (b) offrire o effettuare, direttamente o indirettamente, pagamenti indebiti e promesse di vantaggi personali, di qualsiasi natura, a rappresentanti dei Soggetti Privati Rilevanti. Tale divieto include l'offerta, diretta o indiretta, di gratuita disponibilità di servizi, finalizzata a influenzare decisioni o transazioni;
- (c) ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza dei rappresentanti dei Soggetti Privati Rilevanti;
- (d) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a Soggetti Privati Rilevanti, o a loro familiari, che possa



- influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e sono tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere considerati finalizzati all'acquisizione impropria di benefici. Tutti i regali offerti devono essere documentati in modo idoneo, per consentire all'OdV di effettuare verifiche al riguardo;
- (e) conferire incarichi di consulenza a soggetti segnalati dai Soggetti Privati Rilevanti con particolare riferimento a segnalazioni effettuate, anche indirettamente, come condizione per l'ottenimento di qualsivoglia vantaggio e/o per l'assegnazione di un servizio.



11 Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro



11.1 Le fattispecie di reato

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai delitti contro la persona e specificatamente ai casi di omicidio colposo e di lesioni gravi o gravissime, riconducibili alla violazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, richiamati dall'art. 25-*septies* del Decreto, di cui si riportano di seguito le singole fattispecie.

Omicidio colposo; lesioni personali colpose gravi o gravissime

La norma sanziona chiunque, per colpa, compori la morte di una persona ovvero le arrechi lesioni personali.

Per "*lesione*" si intende l'insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta violenta: la lesione è grave se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l'indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso, come l'udito, o di un organo, ad esempio l'apparato dentale. È gravissima se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita totale di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell'uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima.

Si configura, invece, un "*omicidio*" nel momento in cui una condotta violenta produce la morte di un individuo, ossia la definitiva perdita di vitalità dello stesso.

L'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un *comportamento attivo* (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante un *atteggiamento omissivo* (l'agente semplicemente non interviene a impedire l'evento dannoso). Di norma, si ravviserà una condotta attiva nel lavoratore subordinato che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel personale apicale che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo e in tal modo non interviene ad impedire l'evento da altri causato.

Sotto il profilo soggettivo, l'omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati *mediante colpa*: tale profilo di imputazione soggettiva può essere *generico* (violazione di regole di condotta cristallizzate nel tessuto sociale in base a norme di esperienza imperniate sui parametri della diligenza, prudenza e perizia) o *specifico* (violazione di regole di condotta originariamente nate da norme di esperienza, successivamente positivizzate in leggi, regolamenti, ordini o discipline). In questo vi è una profonda differenza rispetto ai criteri di imputazione soggettiva previsti per le altre figure delittuose richiamate dal decreto 231/01, tutte punite a titolo di dolo: all'interno di tali figure il soggetto agisce rappresentandosi e volendo la realizzazione dell'evento – conseguenza della propria condotta delittuosa, non limitandosi ad un comportamento imprudente o imperito in relazione alla stessa.



Con riferimento a quanto evidenziato in merito all'atteggiamento omissivo, si specifica che un soggetto risponde della propria condotta colposa omissiva, lesiva della vita o dell'incolumità fisica di una persona, soltanto se riveste nei confronti della vittima una *posizione di garanzia*, che può avere origine da un contratto oppure dalla volontà unilaterale dell'agente. Le norme individuano nel *datore di lavoro* il garante "*dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro*" e la sua posizione di garanzia è comunque trasferibile ad altri soggetti, a patto che la relativa delega sia sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto e idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi e decisorii necessari per tutelare l'incolumità dei lavoratori subordinati. Il prescelto a ricoprire l'incarico deve essere persona capace e competente per la materia oggetto del trasferimento di responsabilità.

In base alle novità normative introdotte dal legislatore, la condotta lesiva dell'agente deve essere necessariamente *aggravata*, ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche e concernenti la tutela dell'igiene e la salute sul lavoro. L'art. 5 del D. Lgs. 231/01 richiede, per la configurabilità della responsabilità dell'ente, che il reato sia stato commesso nell' "interesse o a vantaggio" dell'ente stesso.

Avuta considerazione della citata natura colposa dei reati di cui alla presente parte speciale, che sono caratterizzati dalla mancanza di volontà dell'evento da parte del soggetto agente (e peraltro escludendosi la possibilità che sussista un interesse diretto della Società all'accadimento dell'evento infortunistico), si ritiene che, come evidenziato dalle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 (testo aggiornato e approvato dal Ministero della Giustizia in data 21 luglio 2014), il vantaggio per l'ente si possa ravvisare nel risparmio di costi e/o tempi che si possa conseguire nel non dare piena attuazione ai presidi richiesti dalle norme a tutela della salute e sicurezza dei dipendenti.

Inoltre, la causa di esclusione della responsabilità per l'ente di cui all'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 deve essere valutata in relazione alla struttura colposa del reato. Per i reati dolosi risulta coerente, a norma dell'art. 6 citato, considerare "incolpevole" l'ente che dimostra che il reato è stato posto in essere aggirando fraudolentemente il sistema di controlli posto in essere al fine di prevenire detta tipologia di reati. Diversamente, in un reato colposo dove la volontarietà è limitata alla condotta e non anche all'evento, non si potrà dimostrare che l'agente ha perseguito l'evento aggirando fraudolentemente i presidi posti dalla Società.

Si ritiene pertanto che, volendo conservare efficacia esimente al Modello organizzativo, sarà necessario dimostrare che la condotta posta in essere dal soggetto agente volontariamente disattende le regole e procedure interne che l'ente si è dato per garantire il pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei dipendenti, nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell'apposito organismo a ciò preposto.

Ai fini dell'implementazione del Modello è necessario comunque considerare che:

- il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore non



- esaurisce l'obbligo di diligenza complessivamente richiesto (aspetto relativo alla colpa specifica);
- è necessario garantire l'adozione di standard di sicurezza tali da minimizzare (e, se possibile, eliminare) ogni rischio di infortunio e malattia, anche in base dalla miglior tecnica e scienza conosciute, secondo le particolarità del lavoro (aspetto relativo alla colpa generica);
- ai fini del Modello, non esclude tutte le responsabilità in capo all'ente il comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando quest'ultimo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza delle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio sotteso a un siffatto comportamento. L'obbligo di prevenzione è escluso solo in presenza di comportamenti del lavoratore che presentino il carattere dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza.

Sotto il profilo dei soggetti tutelati, le norme antinfortunistiche non tutelano solo i dipendenti, ma tutte le persone che legittimamente si introducono nei locali adibiti allo svolgimento della prestazione lavorativa.

11.2 Attività sensibili

Per definire preliminarmente le attività sensibili, ai sensi del Decreto, occorre considerare le attività entro le quali si possono verificare gli infortuni e quelle nell'ambito delle quali può essere commesso, da parte di membri dell'organizzazione, il reato per violazione colposa della normativa e delle misure di prevenzione esistenti a tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

La peculiarità della previsione normativa, che differenzia i reati colposi di cui all'art. 25-*septies* dalle altre tipologie di reati presupposto sin qui esaminate, non consente, invero, di escludere ex ante alcuna attività o settore aziendale dall'ambito operativo del citato art. 25-*septies*. Pertanto, quale attività sensibile ai sensi del Decreto, si rileva la più ampia attività di **"gestione del sistema di prevenzione e protezione per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro"**.

L'attività in esame consiste nell'adozione delle misure di prevenzione previste dalla normativa antinfortunistica e nell'osservanza dei principi generali che impongono di svolgere l'attività aziendale in modo che non derivino conseguenze dannose ai prestatori di lavoro. Pertanto, il rischio è connesso alla possibilità che la Società non dia piena attuazione ai presidi richiesti dalle norme a tutela della salute e sicurezza al fine di realizzare un risparmio di costi e/o tempi.

In particolare, nell'ambito di tale attività si ricomprendono:

- ✓ il monitoraggio ed il rispetto della normativa vigente applicabile alla realtà aziendale;
- ✓ la definizione della struttura organizzativa e dei ruoli coinvolti nella gestione degli aspetti di sicurezza;
- ✓ la valutazione dei rischi e la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione;
- ✓ la gestione delle misure preventive collettive e/o individuali al fine di renderle adeguate a contenere o eliminare i rischi;



- ✓ la gestione delle emergenze;
- ✓ la gestione dei fornitori e dei relativi aspetti di sicurezza;
- ✓ la gestione dell'attività di sorveglianza sanitaria;
- ✓ la gestione della formazione del personale sui temi della sicurezza;
- ✓ la gestione delle attività di manutenzione e verifica di macchinari/impianti;
- ✓ la gestione delle riunioni periodiche di sicurezza e della documentazione e registrazione delle attività svolte.

Cattleya, in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, effettua ed aggiorna su base continuativa, la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, tenendo adeguatamente conto di ogni mutamento intervenuto nei processi operativi e nell'organizzazione del lavoro e/o dei luoghi di lavoro medesimi. La valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione e protezione che si ritengono necessarie e/o opportune trovano adeguata formalizzazione nello specifico Documento di Valutazione dei Rischi e nei documenti di valutazione dei rischi delle singole Produzioni.

Attraverso la Valutazione dei rischi si sono individuate le condizioni, ove ragionevolmente è possibile, si manifestino degli eventi lesivi.

11.3 Principi di comportamento

Il presente Modello non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalla normativa ulteriormente applicabile nei casi di specie. Costituisce, invece, un presidio ulteriore di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura e organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico della Società e nella Normativa Antinfortunistica al fine di prevenire il verificarsi dei Reati contro la persona, quali l'omicidio e le lesioni colpose, sopra identificati.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione i principi di comportamento individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, nonché la documentazione relativa alla tutela ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro (ivi compresi il Documento di Valutazione dei Rischi nonché le procedure di gestione delle emergenze) attraverso cui si individuano le situazioni, ove ragionevolmente è possibile, si manifestino degli eventi lesivi riconducibili all'attività lavorativa.

Uno dei presupposti del Modello al fine della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro è dato dal rispetto di alcuni principi e dalla tenuta di determinati comportamenti, da parte dei lavoratori della Società, nonché dagli eventuali soggetti esterni che si trovino legittimamente presso i locali della Società. In particolare, ciascun lavoratore, ciascun soggetto e più in generale ogni Destinatario del presente Modello che si trovi legittimamente presso la Società, ovvero la cui attività ricada sotto la



responsabilità della stessa, dovrà:

- a) conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro non adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- b) rispettare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione collettiva e individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
- c) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- e) segnalare immediatamente a chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza;
- f) intervenire direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
- g) sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- h) sottoporsi agli interventi formativi previsti;
- i) contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

A questi fini è fatto divieto di:

- a) rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- b) compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

11.4 Regole generali di organizzazione, gestione e controllo

La Società è dotata di un sistema di gestione certificato secondo lo standard OHSAS 18001/45001 rilevante ai sensi dell'art. 30, quinto comma, del D.Lgs. 81/2008. In esso sono definite procedure, ruoli e organizzazione per la gestione e prevenzione della sicurezza sul lavoro. L'RSPP verifica l'aggiornamento del sistema; sono previste attività di monitoraggio al fine di verificare l'applicazione delle procedure del sistema nella prassi aziendale.

Il Documento di Valutazione dei Rischi indica specifiche misure di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; per quanto riguarda questi aspetti si rinvia interamente a tale elaborato.

Il presente modello di organizzazione, gestione e controllo è adottato ed attuato al fine di garantire l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:



- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

In caso di gravi crisi esterne che minacciano la salute del personale (calamità naturali, emergenze sanitarie e pandemiche, conflitti ed atti di terrorismo), dovrà essere nominato dal vertice aziendale un comitato specifico – composto dalle Funzioni e ruoli rilevanti – a cui sarà demandato il compito di adottare tutte le decisioni necessarie per il periodo di gestione dell'emergenza.

In questi casi, sarà previsto un rafforzamento delle misure di sicurezza, oltre lo standard abitualmente adottato, tempestivamente comunicato al personale e verificato dagli organi di controllo nella sua attuazione. Le misure dovranno avere carattere temporaneo, data l'eccezionalità delle circostanze esterne.

11.4.1 Ulteriori controlli

Ai sensi del Modello vengono istituiti ulteriori controlli specifici volti a fare in modo che il sistema organizzativo della Società, istituito ai sensi delle normative applicabili in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni, sia costantemente monitorato e posto nelle migliori condizioni possibili di funzionamento.

Per il controllo dell'effettiva implementazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dalla normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro:

- i soggetti qualificati come Datore di Lavoro, Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il Medico competente aggiornano periodicamente l'OdV della Società in merito alle tematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico competente comunicano senza indugio le carenze, le anomalie e le inadempienze riscontrate;
- il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione fornisce copia di ogni Documento di Valutazione dei Rischi e ogni suo aggiornamento all'OdV della Società;



- il personale, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il Medico competente, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Datore di Lavoro e/o il Dirigente Delegato possono segnalare all'OdV informazioni e notizie sulle eventuali carenze nella tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e il Medico competente devono comunicare al Datore di Lavoro e/o al Dirigente Delegato e all'OdV ogni impedimento all'esercizio delle loro funzioni affinché siano adottate le decisioni conseguenti;
- il Datore di Lavoro e l'OdV si assicurano che siano nominati tutti i soggetti previsti dalla normativa di settore, che siano muniti di adeguate, chiare e sufficientemente specifiche deleghe, che dispongano delle competenze e qualità necessarie, che abbiano poteri, anche di spesa, sufficientemente adeguati all'incarico e che siano effettivamente esercitate le funzioni e le deleghe conferite;
- il Datore di Lavoro, prima di procedere alla delega delle proprie funzioni in merito alla sicurezza, o alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o di un medico competente, si confronta con l'OdV, il quale potrà esprimere un parere in merito all'effettiva competenza e adeguatezza dei profili prescelti a ricoprire l'incarico;
- l'OdV nell'esercizio delle sue funzioni può domandare l'assistenza dei responsabili della sicurezza nominati dalla Società, nonché di competenti consulenti esterni.

11.4.2 Attività di audit per la verifica periodica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate

Ai fini delle attività di controllo sopra indicate vengono condotte specifiche attività di audit, a cura delle funzioni responsabili; l'OdV, anche con la collaborazione dei soggetti aziendali competenti o di consulenti esterni, verifica la funzionalità del complesso sistema preventivo adottato dalla Società a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Al fine di consentire all'OdV di svolgere efficacemente il suddetto controllo, deve essere garantito un costante flusso di informazioni tra i soggetti coinvolti (in particolare, Datore di Lavoro e/o Dirigente Delegato, RSPP e OdV).



12 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio



12.1 Le fattispecie di reato

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio, richiamati dall'art. 25-*octies* del Decreto e di seguito riportati.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

È punita la condotta di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquisti, riceva od occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intrometta nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)

È punita la condotta di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.)

È punita la condotta di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-*bis*, impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.)

La legge 15 dicembre 2014, n. 186, recante “*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio*”, ha introdotto nell'art. 25-*octies*, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2001, l'art. 648-*ter*.1 del codice penale:

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni e le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-



legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

Come si evince dalla formulazione della norma, per configurarsi il reato di autoriciclaggio, vengono in rilievo tutti i delitti non colposi da cui scaturiscono proventi suscettibili di valutazione economica, in sostanza qualsiasi forma di criminalità capace di produrre proventi.

Il reato in esame si realizzerà se sussistono contemporaneamente le tre seguenti circostanze:

1. sia creata o si concorra a creare – attraverso un primo reato, il reato presupposto – una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità
2. si impieghi la predetta provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie
3. si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidetta provvista.

Una considerazione inerente l'applicazione della norma riguarda l'impossibilità materiale di procedere ad una mappatura completa e sistematica delle fattispecie di reato-presupposto del reato di autoriciclaggio, stante la tecnica normativa adottata di mero richiamo tout court alla categoria dei delitti non colposi.

Pur considerando le suddette difficoltà, si è ritenuto comunque più affidabile, in termini di prova della mancanza di una colpa organizzativa addebitabile all'ente, un approccio metodologico volto ad una rilevazione delle fattispecie di reato maggiormente rilevanti nell'esperienza applicativa quali reati-presupposto del riciclaggio, dai quali possa derivare un provento endogeno o esogeno all'ente.

I principali risultati operativi scaturiti dalle segnalazioni di operazioni sospette¹⁹ dimostrano come i

¹⁹ Cfr. Relazione 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze riferita alle segnalazioni di operazioni sospette approfondite nel 2013, dalla quale è possibile estrapolare uno schema riepilogativo che descrive quali sono i reati presupposto del riciclaggio accertati all'esito delle investigazioni delle segnalazioni di operazioni sospette pervenute all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF).



reati-base più frequenti della fattispecie di riciclaggio sono i seguenti: *delitti contro il patrimonio, illeciti tributari, delitti contro la fede pubblica, delitti contro la pubblica amministrazione, reati societari, reati fallimentari, reati finanziari e reati di criminalità organizzata.*

Dal momento che la maggior parte dei summenzionati reati-base fanno già parte del c.d. catalogo dei reati-presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001, è possibile fare riferimento alle Parti Speciali del Modello 231 dedicate ai principi di comportamento e ai presidi già implementati per la prevenzione delle suddette fattispecie incriminatrici, quali misure di mitigazione del rischio di autoriciclaggio.

Per quanto riguarda le ulteriori fattispecie non rientranti nel cono d'ombra del rischio d'impresa quali, ad esempio, il reato di estorsione, appropriazione indebita, rapina, ecc., nel caso in cui comportino un provento esogeno all'ente, ai fini di una loro prevenzione, si richiamano i presidi già posti in essere con riguardo al reato di riciclaggio.

Nel caso in cui, invece, comportino un provento endogeno all'ente, si ritiene sufficiente l'inclusione del rispetto degli obblighi di legge all'interno del Codice Etico adottato dalla Società, nonché la previsione dei requisiti di onorabilità degli organi sociali contenuti nello Statuto.

Dunque, le uniche fattispecie ad oggi non ricomprese nel Decreto, ma che possono ascrivere nel novero dei reati-presupposto dell'autoriciclaggio, e che al contempo trovano riscontro all'interno di una attività di impresa sono quelle riconducibili al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 che disciplina i reati tributari.

In questo senso, ai fini della mappatura del reato di autoriciclaggio si è preso in esame il processo di gestione del rischio fiscale.

Per quanto riguarda l'impiego della predetta provvista, l'attività di mappatura è consistita nell'indagine dei possibili comportamenti ulteriori ed autonomi, verificabili nel contesto aziendale, che astrattamente potrebbero importare l'utilizzo della provvista illecita in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie. In questo senso, oggetto di analisi sono stati, oltre il *ciclo passivo ed il ciclo attivo, gli acquisti, la gestione della tesoreria, le operazioni straordinarie e gli adempimenti tributari e fiscali.*

Inoltre, dal momento che la norma richiede altresì che tale impiego sia idoneo ad ostacolare in concreto l'individuazione della sua provenienza illecita, si è tenuto conto che talune attività di utilizzo dell'eventuale provento illecito non sono idonee ad ostacolarne concretamente l'identificazione delittuosa (i.e. attività economiche/operazioni/transazioni che costituiscono l'ordinaria attività aziendale e che sono tracciate e ripercorribili a posteriori nell'ambito degli ordinari sistemi gestionali aziendali).

È punita la condotta di chiunque, avendo commesso o concorso a commettere fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione



della loro provenienza delittuosa.

Con il D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, recante “*attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale*”, si è esteso l’ambito applicativo dei reati sopra richiamati (**Ricettazione, Riciclaggio, Impiego e Autoriciclaggio**) includendo le **contravvenzioni** (purché punite con pena dell’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi); inoltre, il **riciclaggio e l’autoriciclaggio** sono configurabili in relazione ai beni provenienti da **qualsiasi delitto**, anche colposo (come già previsto per Ricettazione e Impiego) e, viene riconosciuta la **giurisdizione italiana** per fatti commessi all’estero.

Seppur ritenute di difficile realizzazione nel contesto specifico della Società, a presente parte speciale tiene in considerazione anche le fattispecie relative a:

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-*octies*.1, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.lgs. 184/2021]

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-*ter* c.p.)

12.2 Attività sensibili

Le seguenti aree di attività sono state ritenute più specificatamente a rischio a conclusione dell’attività di valutazione condotta internamente dalla Società:

Gestione del Processo Acquisto di beni e servizi e conferimento incarichi di consulenza

<i>Descrizione dell’attività</i>	L’analisi di tale processo attiene principalmente al controllo dei flussi finanziari in relazione al ciclo passivo. Le attività rilevanti sono la qualifica dei fornitori, l’individuazione del fornitore, l’inoltro dell’ordine, il monitoraggio del processo, la verifica dei prodotti e/o dell’effettiva prestazione del servizio e/o incarico e la disposizione di pagamento.
<i>Funzioni coinvolte</i>	> CEO > CFO > Treasury



	<ul style="list-style-type: none"> > Executive Producer > Responsabili di Produzione > Production Accountant
<i>Presidi di controllo</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Attribuzione di specifiche deleghe e/o procure ai fini della chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo ✓ Sistema di poteri interno (poteri di approvazione delle spese e limiti di importo – “Approval Framework”) ✓ Processo di budgeting (software EP Budgeting) ✓ Gestione degli ordini su Digital Purchase Order e profili autorizzativi ✓ Procedura Ciclo Passivo
<i>Regole specifiche</i>	<p>Le attività di acquisto di beni e servizi e/o di conferimento di incarichi di consulenza sono gestite esclusivamente per il tramite dell'Executive Producer, in conformità alle disposizioni aziendali riguardanti i processi autorizzativi. Consulenti e collaboratori devono essere scelti sulla base di precisi requisiti di onorabilità, professionalità e competenza ed in relazione alla loro reputazione e affidabilità.</p> <p>I contratti con consulenti e collaboratori devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini.</p> <p>La prestazione oggetto del contratto di consulenza/collaborazione deve essere ben definita e l'esecuzione della stessa deve essere sempre verificabile e riscontrabile documentalmente.</p> <p>I compensi dei consulenti e collaboratori devono trovare adeguata giustificazione nell'incarico conferito e devono essere congrui, in considerazione delle prassi esistenti sul mercato e/o delle tariffe vigenti.</p> <p>Nessun pagamento a consulenti e collaboratori può essere effettuato in contanti.</p> <p>I contratti conclusi con i consulenti e i collaboratori che prevedono la prestazione di servizi devono contenere quanto di seguito indicato:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) un'apposita dichiarazione con la quale consulenti e collaboratori affermino di essere a conoscenza delle norme di cui al Decreto e si impegnino a rispettarle; b) una apposita dichiarazione con la quale si impegnino a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico della Società o i valori comuni cui il Modello e il Codice Etico si ispirano; c) una apposita clausola (ad esempio clausole risolutive espresse, penali) che regoli le conseguenze della violazione da parte di consulenti e collaboratori degli obblighi di cui ai punti precedenti. <p>È vietato affidare ai consulenti e collaboratori qualsiasi attività che non rientri nel contratto di consulenza.</p>
<i>Flussi informativi all'OdV</i>	I Dipartimenti inviano annualmente all'OdV un documento riepilogativo degli incarichi di consulenza assegnati nel corso



	<p>dell'anno, contenente almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il nominativo del consulente; - l'oggetto dell'incarico; - il costo previsto nella lettera di incarico; - il costo effettivamente sostenuto dalla Società; - in percentuale, gli incarichi affidati al consulente in rapporto con il totale degli incarichi di consulenza affidati al Dipartimento interessato. <p>Il CEO informa tempestivamente l'OdV nei casi in cui non sia possibile seguire l'iter richiesto dalla procedura ai fini dell'acquisto di beni e/o servizi, specificando le relative motivazioni.</p>
--	--

Gestione di pagamenti e utilizzo del contante

<i>Descrizione dell'attività</i>	Acquisti delle produzioni per "props", materiali di scena, pasti o altre esigenze operative di valore limitato
<i>Funzioni coinvolte</i>	<ul style="list-style-type: none"> > CFO > Treasury > Executive Producer > Responsabili di Produzione > Production Accountant
<i>Presidi di controllo</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Attribuzione di specifiche deleghe e/o procure ai fini della chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo ✓ Procedura di gestione delle carte di credito aziendali, assegnazione ai capi reparto (amministrazione, scenografia, regia e produzione), limiti di importo fino a 4.000,00 €, richiesta di ricarica da parte dell'Executive Producer ✓ Procedura di rendicontazione delle spese e redazione della prima nota (gestione della contabilità di produzione) ✓ Procedura Ciclo Passivo

Gestione delle operazioni straordinarie

<i>Descrizione dell'attività</i>	Attività svolte dai consiglieri di amministrazione in relazione ad operazioni straordinarie in cui è coinvolta la Società.
<i>Reati astrattamente ipotizzabili e occasioni di realizzazione della condotta</i>	<p>Reato di autoriciclaggio.</p> <p>Il reato indicato potrebbe essere commesso, a titolo esemplificativo, qualora la Società ponga in essere operazioni sul capitale sociale ovvero operazioni straordinarie, con l'intento di raccogliere denaro proveniente da attività criminose (compiute, anche a titolo di concorso, al fine di reimpiegarlo in attività/progetti aziendali con modalità tali da ostacolare concretamente l'identificazione della sua provenienza delittuosa).</p>



<i>Funzioni coinvolte</i>	<ul style="list-style-type: none"> > Consiglio di Amministrazione > CEO > CFO
<i>Regole specifiche</i>	<p>Tutte le operazioni sul capitale sociale della Società, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni, ecc. devono essere effettuate nel rispetto dello Statuto, del Codice Etico e delle procedure aziendali e/o di Gruppo all'uopo predisposte.</p> <p>Nel rispetto della norma di cui all'art. 2475-ter cod. civ. gli amministratori devono astenersi dal votare qualunque operazione o transazione in cui abbiano per conto proprio o di terzi (ivi incluso ogni soggetto con cui gli amministratori intrattengano, direttamente o indirettamente, relazioni economiche o di cui siano dipendenti o amministratori) un interesse in conflitto con quello della Società.</p>

Adempimenti tributari e contabilità fiscale

<i>Descrizione dell'attività</i>	L'attività in oggetto si riferisce alle sub-attività di gestione della contabilità, calcolo delle imposte, sottoscrizione e invio dei modelli dichiarativi, nonché compilazione, controllo e custodia dei libri contabili e fiscali obbligatori.
<i>Reati astrattamente ipotizzabili e occasioni di realizzazione della condotta</i>	<p>Reato di autoriciclaggio.</p> <p>Il reato indicato potrebbe essere integrato, a titolo esemplificativo, laddove il provento illecito da reimpiegare in attività economiche derivi dalla commissione da parte della Società di un reato tributario (i.e. dichiarazione fraudolenta da cui si generi un risparmio d'imposta a favore della Società, ecc.).</p>
<i>Funzioni coinvolte</i>	<ul style="list-style-type: none"> > Consiglio di Amministrazione > CEO > CFO > Corporate Finance & Administration Department
<i>Presidi di controllo</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Attribuzione di specifiche deleghe ai fini della chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo ✓ Conservazione e archiviazione della documentazione fiscale in accordo con la legislazione vigente ✓ Verifiche periodiche da parte degli organi di controllo ✓ Consulenza esterna in materia fiscale, anche ai fini del forecast annuale, nonché in occasione delle necessarie verifiche/riconciliazioni in sede di approvazione del bilancio e di versamento delle imposte ✓ Reporting periodico alla Funzione Tax della controllante ✓ Procedura Ciclo Passivo
<i>Flussi informativi all'OdV</i>	Il CFO informa tempestivamente l'OdV in caso di verifiche ed ispezioni svolte dall'autorità tributaria, in particolare qualora le stesse si concludano con rilievi nei confronti della Società.



12.3 Principi di comportamento

La Società ha previsto appositi principi di comportamento nel Codice Etico adottato, volti a disciplinare le aree sensibili descritte al Paragrafo 10.2.

Il Codice Etico contiene, altresì, specifici principi e regole di condotta.

Nell'ambito della presente Parte Speciale, oltre a quanto già previsto per ciascuna area sensibile individuata, è fatto obbligo di:

1. nell'ambito dei rapporti con i consulenti, i fornitori, i partner commerciali e, in genere, con le controparti contrattuali (anche nel caso di controparti estere e/o nei casi di import/export e/o nel caso di società facenti parte dello stesso gruppo), deve essere garantito il rispetto del principio di correttezza, trasparenza e buona fede;
2. procedere alla corretta identificazione della controparte; in particolare, con riferimento all'attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e del partner devono essere richieste tutte le informazioni necessarie, utilizzando all'uopo anche gli strumenti messi a disposizione da consulenti esterni;
3. verificare che gli incassi tramite somme di denaro in contanti o assegni bancari o bonifici siano supportati da un ordine, apposito giustificativo fiscale o contratto; in particolare, le funzioni competenti assicurano il controllo dell'avvenuta regolarità dei pagamenti nei confronti di tutte le controparti (incluse le società collegate; in particolare, deve essere precisamente verificato che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato il contratto, l'ordine o il giustificativo fiscale e il soggetto che incassa le relative somme);
4. non accettare beni e/o servizi e/o altre utilità a fronte delle quali non vi sia un ordine/contratto adeguatamente autorizzato;
5. gli incarichi conferiti ad eventuali aziende di servizi e/o persone fisiche che curino gli interessi economico-finanziari della Società devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite.



13 Delitti in materia di violazioni del diritto di autore



13.1 Le fattispecie di reato

Per quanto riguarda la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati completati nell'art. 25-*novies* del Decreto.

Abusi concernenti il software e le banche dati (art. 171-*bis* L. n. 633/1941)

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche dati. Il primo comma della stessa, con riferimento ai programmi per elaboratore, punisce le condotte di abusiva duplicazione, nonché di importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale od imprenditoriale, concessione in locazione, quando hanno per oggetto programmi contenuti in supporti privi del contrassegno della Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

Abusi concernenti le opere audiovisive o letterarie (art. 171-*ter* L. n. 633/1941)

La norma contiene un'elencazione di condotte illecite - se commesse per uso non personale e con il fine di lucro - aventi ad oggetto: opere destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio; supporti di qualunque tipo contenenti opere musicali, cinematografiche, audiovisive, loro fonogrammi, videogrammi o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche ecc. Sono punite: a) le condotte di abusiva integrale o parziale duplicazione, riproduzione, diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento; b) le condotte poste in essere da chi, pur non avendo concorso all'abusiva duplicazione o riproduzione, introduce in Italia, detiene per la vendita o la distribuzione, mette in commercio, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico o attraverso una trasmissione televisiva o radiofonica, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive; c) le medesime condotte elencate al punto che precede (salvo l'introduzione in Italia e il far ascoltare in pubblico) riferite a supporti di qualunque tipo, anche se non frutto di abusiva duplicazione o riproduzione, privi del prescritto contrassegno SIAE o con contrassegno falso.

Sono altresì sanzionate le condotte abusive concernenti, in sintesi: la diffusione di servizi ricevuti con decodificatori di trasmissioni criptate; i traffici di dispositivi che consentano l'accesso abusivo a detti servizi o di prodotti diretti ad eludere le misure tecnologiche di contrasto agli utilizzi abusivi delle opere protette; la rimozione o l'alterazione delle informazioni elettroniche inserite nelle opere protette o comparenti nelle loro comunicazioni al pubblico, circa il regime dei diritti sulle stesse gravanti, ovvero l'importazione o la messa in circolazione di opere dalle quali siano state rimosse od alterate le predette informazioni.

Fraudolenta decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (art. 171-*octies* L. n. 633/1941)

Tale delitto è commesso da chiunque, per fini fraudolenti produce, importa, promuove, installa, pone in vendita, modifica o utilizza per uso pubblico o anche per solo uso personale, apparati di decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, anche se ricevibili in assenza di canone.

Omesse o false comunicazioni alla SIAE (art. 171-*septies* L. n. 633/1941)

Tale reato è commesso dai produttori o dagli importatori di supporti contenenti software destinati al



commercio che omettono di comunicare alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, i dati necessari all'identificazione dei supporti per i quali vogliono avvalersi dell'esenzione dall'obbligo di apposizione del contrassegno SIAE.

È inoltre punita la falsa attestazione di assolvimento degli obblighi di legge rilasciata alla SIAE per l'ottenimento dei contrassegni da apporre ai supporti contenenti software od opere audiovisive.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171, comma 1, lett. a-bis e comma 3 l. n. 633-1941)

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171, il Decreto Legislativo 231/2001 ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie: a) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa; b) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera *online*; nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto è l'onore e reputazione del titolare dell'opera.

Con la legge n. 93 del 14 luglio 2023 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica*", è stato modificato il comma primo dell'art. 171-ter, legge n. 633 del 22 aprile 1941 (già reato presupposto ex art. 25-novies, comma primo, D.Lgs. 231/01). Ciò amplia il perimetro di azione dei citati delitti con l'aggiunta della lettera "h-bis" la quale introduce la penale responsabilità anche verso chiunque "abusivamente esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita".

13.2 Attività sensibili

Le seguenti aree di attività sono state ritenute più specificatamente a rischio a conclusione dell'attività di valutazione condotta internamente dalla Società:

Produzione di opere televisive o cinematografiche in violazione del diritto di autore	
<i>Descrizione dell'attività</i>	Acquisizione dei diritti legati all'adattamento e sfruttamento televisivo o cinematografico di un'opera tutelata dal diritto di autore (ad es. romanzo)
<i>Reati astrattamente ipotizzabili e occasioni di realizzazione della condotta</i>	Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171, comma 1, lett. a-bis e comma 3 l. n. 633-1941). Abusi concernenti le opere audiovisive o letterarie (art.



	171-ter L. n. 633/1941). Mancata acquisizione dei diritti di adattamento di opere letterarie o abusiva parziale/integrale riproduzione di opera tutelate dal diritto di autore.
<i>Funzioni coinvolte</i>	<ul style="list-style-type: none"> > CEO > Business & Legal Affairs > Production & Development Executive > Editor
<i>Presidi di controllo</i>	Procedura di acquisizione dei diritti o libri, controlli in fase di acquisizione su caratteristiche del soggetto acquisito e sulla catena dei diritti. Valutazione dei rischi per sceneggiatura. Deposito opere (sceneggiature) presso MIBAC.

Duplicazione abusiva di programmi coperti da licenza

<i>Descrizione dell'attività</i>	Gestione dell'infrastruttura IT
<i>Reati astrattamente ipotizzabili e occasioni di realizzazione della condotta</i>	Abusi concernenti il software e le banche dati (art. 171-bis L. n. 633/1941). Acquisto di <i>software</i> contraffatti, ovvero immissione in rete di un <i>software</i> , di un'opera altrui protetta dal diritto d'autore, rendendola liberamente scaricabile o attribuendosene la paternità.
<i>Funzioni coinvolte</i>	> Tutte le Funzioni
<i>Presidi di controllo</i>	È espressamente vietato installare, sulle dotazioni informatiche aziendali, <i>software</i> , anche gratuiti, non distribuiti dalla Società, salvo specifica autorizzazione.

13.3 Principi di comportamento

Nell'attività di sviluppo di *concept* e soggetti per sceneggiature, gli accordi di acquisizione di diritti sono redatti con la supervisione e collaborazione della Funzione Business & Legal Affairs e/o con il supporto dei consulenti specializzati.

Prima della sottoscrizione degli accordi è necessario valutare possibili conflitti o contestazioni sul diritto di autore mediante specifica analisi. Lo studio e l'analisi dei rischi è preceduto da pareri/schede tecniche che vengono sottoposti alle Funzioni di riferimento che approvano il Piano di Sviluppo.

I nuovi soggetti e le nuove sceneggiature sviluppate di titolarità della Società sono generalmente depositati presso l'apposita sezione del MIC – Direzione Generale Cinema.



14 Reati ambientali

14.1 Le fattispecie di reato

Con la pubblicazione del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, recante “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni” ed entrato in vigore il 16 agosto 2011, il legislatore italiano ha recepito la direttiva comunitaria in materia di tutela penale dell’ambiente, varata per rafforzare la disciplina di contrasto contro i fenomeni di aggressione all’ambiente considerato nel suo complesso. Il citato D.Lgs. n. 121/2011 ha inserito tra i reati presupposto del Decreto, all’art. 25-*undecies*, ulteriori ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti afferenti diverse fattispecie di reato ambientale.

Da ultimo, la Legge n. 68 del 22 maggio 2015 (G.U. n. 122 del 28 maggio 2015 – entrata in vigore il 29 maggio 2015), recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”, ha introdotto nell’ordinamento nuove fattispecie di reati ambientali costituiti sotto forma di delitto; la novella si collega a quanto richiesto dalla Direttiva dell’Unione Europea 2008/99/CE del 19 novembre 2008 sulla protezione dell’ambiente mediante il diritto penale, il cui Preambolo (art. 5) precisa che “attività che danneggiano l’ambiente, le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell’aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell’acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie esigono sanzioni penali dotate di maggiore dissuasività”.

In particolare, con la Legge n. 68/2015:

- è stato introdotto nel codice penale il Titolo VI-*bis*, dedicato ai delitti contro l’ambiente;
- è stato modificato (art. 8, L. n. 68/2015) l’articolo 25-*undecies* del Decreto al fine di recepire nuove fattispecie tra i reati presupposto, ossia:
 - art. 452-*bis*, c.p., “Inquinamento ambientale”;
 - art. 452-*quater*, c.p., “Disastro ambientale”;
 - art. 452-*quinqies*, c.p., “Delitti colposi contro l’ambiente”;
 - art. 452-*sexies*, c.p., “Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività”;
 - art. 452-*octies*, c.p., “Circostanze aggravanti”;
- sono state apportate modifiche ad alcuni reati presupposto già previsti dall’art. 25-*undecies* del Decreto, e in dettaglio:
 - art. 257, D.Lgs. 152/2006, “Bonifica dei siti”²⁰;
 - art. 260, D.Lgs. 152/2006, “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”²¹;

²⁰ La Legge n. 68/2015 ha inserito una clausola di salvaguardia (collegata all’introduzione del nuovo art. 452-*decies* c.p. “Ravvedimento operoso”), nonché la circoscrizione dell’ambito di applicazione della condizione di non punibilità ai soli reati contravvenzionali.

²¹ La Legge n. 68/2015 ha inserito all’interno del reato in esame il nuovo comma 4-*bis*, che prevede a carico delle persone fisiche la pena accessoria della confisca delle cose utilizzate per commettere il reato ovvero che costituiscono il prodotto o il profitto del reato.



- artt. 1, commi 1 e 2, e 6, comma 4, della Legge n. 150/1992²².

i. Reati previsti dal Codice Penale

I reati per cui è prevista la responsabilità dell'ente sono i seguenti:

› Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

È punito con la reclusione e con la multa chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La pena è aumentata quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

› Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.):

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p., è punito con la reclusione chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale²³.

La pena è aumentata quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

› Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.):

È stata introdotta la possibilità di integrare i reati di cui agli articoli 452-bis e 452-quater c.p. anche in presenza di una condotta colposa; in tali casi, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo se dalla commissione dei fatti appena descritti deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.

²² La Legge n. 68/2015 prevede in questo caso una serie di inasprimenti delle sanzioni a carico delle persone fisiche che contravvengono alle disposizioni ivi contenute, con riferimento al "commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione" e alla "commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica".

²³ Ai sensi del medesimo art. 452 quater c.p. costituiscono disastro ambientale, alternativamente: (i) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; (ii) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; (iii) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.



› Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.):

Chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività è punito con la reclusione e con la multa.

La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Inoltre, la pena è ulteriormente aumentata se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

› Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.):

La norma dispone:

- l'aumento delle pene previste dall'art. 416 c.p. (Associazione per delinquere) quando l'associazione è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei reati ambientali previsti dal nuovo Titolo VI-bis, c.p.;
- l'aumento delle pene previste dall'art. 416-bis c.p. (Associazioni di tipo mafioso anche straniere) quando l'associazione a carattere mafioso è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-bis, c.p. ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale;
- l'aumento ulteriore di entrambe le pene di cui sopra (da un terzo alla metà) se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientali.

› Uccisione, distruzione, cattura, prelievo e possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.):

Viene punita con arresto o ammenda, l'uccisione, detenzione, cattura fuori dai casi consentiti di esemplari appartenenti a specie protette, sia la distruzione, il prelevamento e la detenzione di specie selvatiche protette.

› Danneggiamento di habitat (art. 733-bis c.p.):

Punisce chi, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto, o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

ii. Reati previsti nel "Codice dell'ambiente" (D.lgs. n. 152/2006)

- violazioni concernenti **gli scarichi di acque** di cui all'**art. 137**: fattispecie relative all'effettuazione



di nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure al mantenimento di detti scarichi in caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione; di scarico di sostanze pericolose; o di superamento dei limiti fissati normativamente, ecc.;

- violazioni concernenti **le attività pericolose** di cui **all'art. 279 co. 5** (superamento dei valori limite di emissione che determini il superamento dei valori limite della qualità dell'aria);
- **art. 256 (Attività di gestione non autorizzata)**: punisce chi effettua attività di trasporto recupero raccolta, smaltimento dei rifiuti in mancanza di autorizzazione; o nel caso del **comma 6**, il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi;
- **art. 257 (Bonifica dei siti)**: inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque con superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non si provvede alla bonifica. La L. n. 68/2015 ha inserito una clausola di salvaguardia (collegata all'introduzione del nuovo art. 452-*decies* c.p. "Ravvedimento operoso") nonché la circoscrizione dell'ambito di applicazione della condizione di non punibilità ai soli reati contravvenzionali;
- **art. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori, di formulari)**: applicabile alle imprese che raccolgono e trasportano propri rifiuti non pericolosi senza il formulario o indicando dati inesatti o incompleti;
- **art. 259 (Spedizioni transfrontaliere)**: spedizioni di rifiuti costituenti traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del REG CEE 1993/259;
- **art. 260 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)**: cessione, ricezione trasporto, o comunque gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti. La **L. n. 68/2015** ha inserito all'interno del reato in esame il nuovo comma 4-*bis*, che prevede a carico delle persone fisiche la pena accessoria della confisca delle cose utilizzate per commettere il reato ovvero che costituiscono il prodotto o il profitto del reato;
- **art. 260-bis co. 6, 7, 8 (Falsità relative ai certificati di analisi dei rifiuti)**: predisposizione di certificati di analisi di rifiuti con false indicazioni circa la natura, la composizione dei rifiuti.

iii. **Reati previsti nel D.lgs. 150/1992, Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione**

- **art. 1, co. 1**: punisce chi in violazione del reg. CE 338/97 importa, esporta, o riesporta esemplari senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi; omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari; utilizza gli esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei documenti autorizzativi; trasporta o fa transitare anche per conto di terzi esemplari senza autorizzazioni, commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con il regolamento, detiene o utilizza per scopo di lucro, vende esemplari senza la prescritta autorizzazione per le specie di cui all'Allegato A del suddetto decreto;
- **art. 2, co. 1 e 2**: medesime condotte ma per le specie di cui all'Allegato B del suddetto decreto;
- **art. 3-bis**: falsificazioni o alterazioni di certificati / licenze / notifiche/ dichiarazioni in materia;
- **art. 6, co. 4**: violazione del divieto di detenzione di mammiferi o rettili di specie selvatica o provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscono pericolo per l'incolumità pubblica.

Per quanto concerne gli artt. 1, commi 1 e 2, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, della L. n. 152/2006,



la L. n. 68/2015 prevede una serie di inasprimenti delle sanzioni a carico delle persone fisiche che contravvengono alle disposizioni ivi contenute, con riferimento al “*commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione*” e alla “*commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica*”.

iv. Reati previsti nel D.lgs. n. 549/1993, Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente:

- **art. 3 co. 6:** violazioni concernenti la cessazione e la riduzione dell'impiego delle sostanze lesive indicate nella Tabella A del D.lgs. n. 549/1993.

v. Reati previsti nel D.lgs. 202/2007 Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni:

- **artt. 8 e 9:** violazione dolosa o colposa dei divieti previsti dall'art. 2 (versamento in mare di sostanze inquinanti) nelle aree stabilite dall'art. 3 (acque territoriali ecc.) da parte di navi.

14.2 Attività sensibili

In occasione dell'attività di *risk assessment*, è stata effettuata un'analisi tenendo in considerazione tutte le fattispecie di reato ad oggi richiamate dall'art. 25-*undecies* del Decreto, al fine di valutare la possibilità che le stesse possano, anche solo astrattamente, essere configurabili rispetto al business e alle specifiche attività svolte dalla Società.

In esito alla suddetta attività di *risk assessment*, è stato ritenuto ragionevole escludere talune fattispecie di reato, in quanto ritenute non applicabili alla realtà di Cattleya, essendo il livello di rischio di potenziale commissione delle stesse ridotto ad una soglia non rilevante.

Nell'ambito della medesima analisi, è stata individuata quale area a rischio ai fini dall'art. 25-*undecies* del Decreto l'attività di gestione dei rifiuti da ufficio; in particolare, con riferimento all'area in parola, si ritiene astrattamente applicabile la fattispecie di attività di gestione dei rifiuti non autorizzata ex art. 256 D.Lgs. 152/2006, nel momento in cui, rispettivamente al comma primo ed al comma terzo, disciplina l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione e quella di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata.

In questo senso, l'attività che la Società ha individuato al proprio interno come sensibile, nell'ambito dei reati di cui al Decreto e dell'applicazione delle relative sanzioni, con particolare riferimento ai Reati ambientali e di gestione dei rifiuti non autorizzata, è, in generale:



Gestione delle produzioni: smaltimento dei materiali/rifiuti prodotti sul set

<i>Descrizione dell'attività, reati astrattamente ipotizzabili e occasioni di realizzazione della condotta</i>	<p>Nell'ambito dell'attività di smaltimento dei rifiuti, è stato ravvisato il potenziale rischio di commissione del reato di gestione dei rifiuti non autorizzata.</p> <p>Relativamente al comma primo, la Gestione dei rifiuti è riconducibile all'attività di chi, di volta in volta, si interfaccia con il soggetto terzo designato allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalla Società stessa. Il soggetto agente in relazione a tale reato può infatti essere anche chi non esercita professionalmente attività in materia di rifiuti, ma lo fa solo in modo secondario e consequenziale. Il reato è punibile anche a titolo di colpa e potrebbe essere integrato, a titolo esemplificativo, attraverso l'eventuale affidamento dello smaltimento dei rifiuti prodotti a società terze prive delle necessarie autorizzazioni.</p> <p>Per quanto concerne la fattispecie disciplinata dal comma terzo, questa può concretizzarsi nel momento in cui viene realizzata o gestita una discarica non autorizzata (la condotta di realizzazione di una discarica non autorizzata appartiene al <i>genus</i> degli atti di gestione dei rifiuti). La definizione di discarica è data dall'art. 2 del D.Lgs. n. 36/03 quale "<i>area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno</i>". La consumazione di tale fattispecie criminosa è legata all'attività di predisposizione e allestimento dell'area adibita allo scopo illecito. In altre parole per la consumazione del reato in teoria sono necessari: "<i>l'accumulo più o meno sistematico, ma comunque ripetuto e non occasionale, di rifiuti in una determinata area, la definitività del loro abbandono ed il degrado, anche solo tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione, requisito che è certamente integrato nel caso in cui sia consistente la quantità dei rifiuti depositati abusivamente</i>" (Cass. Pen, sez III, 8 settembre 2004, n. 36062). Tale condotta illecita potrebbe, per la Società, essere integrata anche in caso di provvisorietà del deposito e dello stoccaggio dei rifiuti in attesa di trasferimento (modalità di realizzazione ravvisata in Cass. Pen, sez. V, 25 marzo 2005, n. 11924).</p>
<i>Presidi di controllo</i>	<ul style="list-style-type: none">✓ Lista dei trasportatori di rifiuti qualificati e dei relativi permessi✓ Assurance contrattuali con le compagnie che si occupano di smaltire i rifiuti✓ Definizione dell'area in cui vengono depositati/stoccati i rifiuti, in attesa di essere consegnati allo smaltitore✓ Definizione delle tempistiche di smaltimento in funzione



	dei tempi di produzione e delle disponibilità al ritiro da parte degli smaltitori
--	---

14.3 Principi di comportamento

Cattleya adotta principi e strumenti tesi a garantire correttezza, trasparenza e tracciabilità di tutte le operazioni poste in essere.

La Società ha previsto appositi principi di comportamento, volti a disciplinare le aree sensibili descritte al Paragrafo 13.2. Con riguardo, in particolare, alle attività a rischio di commissione di gestione illecita di rifiuti, Cattleya stabilisce l'impegno a ricorrere all'intervento di soggetti autorizzati (i.e. smaltitori, trasportatori, ecc.), sulla base del possesso dei più alti requisiti di affidabilità, professionalità ed eticità nonché quello a educare i propri dipendenti a ridurre la produzione di rifiuti e l'eccessivo utilizzo delle risorse.

Il Codice Etico di Cattleya contiene, altresì, specifici principi e regole di condotta.

In riferimento alla materia ambientale, nel suo complesso intesa, Cattleya ispira la sua condotta ai seguenti principi:

- promuovere la tutela ed il rispetto delle leggi in materia di ambiente da parte di tutti i dipendenti o collaboratori a qualunque titolo, clienti, fornitori e *partners*;
- orientare le scelte societarie al fine di garantire la maggior compatibilità possibile tra iniziativa economica ed esigenze ambientali, non limitandosi al semplice rispetto della normativa vigente, ma in ottica di sinergia sostenibile con il territorio, gli elementi naturali e la salute dei lavoratori;
- utilizzare nello svolgimento delle proprie attività prodotti materiali riciclati/riciclabili in tutti i casi in cui sia possibile;
- definire e mantenere programmi per progettare e gestire le strutture della Società rispettando e, ove possibile, superando gli standard definiti da leggi e regolamenti;
- considerare le tematiche ambientali in tutte le principali operazioni di *business* della Società;
- usare le risorse in maniera efficiente.



15 Reati tributari



15.1 Le fattispecie di reato

Con l'entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2019, n. 157 (di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante "*disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*") sono stati introdotti nel catalogo dei reati-presupposto del D.Lgs. n. 231/2001 anche alcune fattispecie di penale-tributario.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D.lgs. n. 74/2000)

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri raggiri (Art. 3 D.lgs. n. 74/2000)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D.lgs. n. 74/2000)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi,



occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n. 74/2000)

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi é superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

D.Lgs. 75/2020

A seguito della pubblicazione del D.Lgs. 75/2020 (attuazione della c.d. "direttiva PIF", Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2020), sono state introdotte altre fattispecie nei reati fiscali (susceptibili di applicazione della responsabilità amministrativa degli enti), nell'ambito di sistemi transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA, per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di Euro.

Si tratta delle seguenti fattispecie (aggiunte all'art. 25-*quinquesdecies* del Decreto):

- Dichiarazione infedele (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 4 D.Lgs. 74/2000)
- Omessa dichiarazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 5 D.Lgs. 74/2000)
- Indebita compensazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 10 quater D.Lgs. 74/2000).

15.2 Attività sensibili

Adempimenti tributari e contabilità fiscale

<i>Descrizione dell'attività</i>	L'attività in oggetto si riferisce alle sub-attività di gestione della contabilità, calcolo delle imposte, sottoscrizione e invio dei modelli dichiarativi, nonché compilazione, controllo e custodia dei libri contabili e fiscali obbligatori.
<i>Reati astrattamente ipotizzabili e occasioni di realizzazione della condotta</i>	Utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, tramite il riconoscimento di costi per prestazioni non svolte o svolte solo in parte. Dichiarazione fraudolenta con inserimento fittizio di elementi negativi del reddito, al fine di ridurre l'imposizione. Transazioni ed operazioni con terze



	parti per sottrarre beni e risorse alla riscossione coattiva. Occultamento di documenti contabili e fiscali. Attribuzione di crediti fiscali e detrazioni in violazione della normativa applicabile.
<i>Funzioni coinvolte</i>	<ul style="list-style-type: none"> > Consiglio di Amministrazione > CEO > CFO > Corporate Finance & Administration Department > Treasury > Production
<i>Presidi di controllo</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Attribuzione di specifiche deleghe ai fini della chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo ✓ Conservazione e archiviazione della documentazione fiscale in accordo con la legislazione vigente ✓ Verifiche periodiche da parte degli organi di controllo ✓ Consulenza esterna in materia fiscale, anche ai fini del forecast annuale, nonché in occasione delle necessarie verifiche/riconciliazioni in sede di approvazione del bilancio e di versamento delle imposte ✓ Reporting periodico alla Funzione Tax della controllante ✓ Procedura Ciclo Passivo
<i>Flussi informativi all'OdV</i>	Il CFO informa tempestivamente l'OdV in caso di verifiche ed ispezioni svolte dall'autorità tributaria, in particolare qualora le stesse si concludano con rilievi nei confronti della Società.

Gestione del Tax Credit

<i>Descrizione dell'attività</i>	Gestione delle attività relative alla fruizione del credito d'imposta.
<i>Reati astrattamente ipotizzabili e occasioni di realizzazione della condotta</i>	Utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Inserimento di costi non eleggibili per il riconoscimento di crediti d'imposta non spettanti. Indebita compensazione.
<i>Funzioni coinvolte</i>	<ul style="list-style-type: none"> > Production Administration Supervisor > CFO > Production Accountant > Executive Producer
<i>Presidi di controllo</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Approvazione Cost Report consuntivo e redazione delle prime note di produzione ✓ Quadrature con la contabilità di produzione e reporting all'Amministrazione ✓ Procedura di rendicontazione (software Marietti) ✓ Compensazioni in F24 ✓ Certificazione dei costi da parte di revisore <i>ad hoc</i>



<i>Flussi informativi OdV</i>	Elenco delle istruttorie in corso e di quelle approvate. Eventuali richieste straordinarie al MiC.
-------------------------------	--

Rapporti infragruppo

<i>Descrizione dell'attività</i>	Scambio di beni e servizi con Capogruppo e società controllate
<i>Reati astrattamente ipotizzabili e occasioni di realizzazione della condotta</i>	Inserimento di elementi fittizi per sottrarre risorse alla tassazione, mediante operazioni e transazioni tra le diverse società del gruppo.
<i>Funzioni coinvolte</i>	<ul style="list-style-type: none"> > CEO > CFO > Treasury
<i>Presidi di controllo</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sottoscrizione e formalizzazione degli accordi di <i>service</i> ✓ Ribaltamento dei costi sulla base di criteri specifici ed equiparati alle condizioni di mercato ✓ Studio di Transfer Pricing ✓ Attribuzione di specifiche deleghe e/o procure ai fini della chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo ✓ Sistema di poteri interno (poteri di approvazione delle spese e limiti di importo – “Approval Framework”) ✓ Procedura di budgeting e reporting finanziario con Capogruppo ✓ Procedura Ciclo Passivo
<i>Flussi informativi OdV</i>	Elenco dei contratti di servizio in essere e dei rapporti tra società che rientrano nel perimetro del consolidato. Elenco dei costi che vengono ribaltati alle società controllate. Contratti di <i>service</i> stipulati.

15.3 Principi di comportamento

Con riferimento a tale area sensibile è necessario seguire tali regole:

- definire con chiarezza ruoli e compiti delle Funzioni/Unità organizzative responsabili della gestione delle varie fasi del processo sensibile;
- garantire la tracciabilità del processo decisionale, mediante la predisposizione e l'archiviazione della relativa documentazione di supporto;
- garantire che ogni operazione commerciale sia supportata da (i) una chiara analisi economica di valutazione dei costi-benefici, (ii) chiara identificazione della controparte;
- comunicare tempestivamente all'OdV qualsiasi operazione che presenti eventuali indici



di anomalia quali per esempio:

- assenza di plausibili giustificazioni, per lo svolgimento di operazioni palesemente non abituali, non giustificate ovvero non proporzionate all'esercizio normale dell'attività;
- esecuzione di operazioni che non sembrano avere giustificazioni economiche e finanziarie;
- conclusione di contratti a favore di terzi, di contratti per persona da nominare o ad intestazioni fiduciarie, aventi ad oggetto diritti su beni immobili, senza alcuna plausibile motivazione;
- valutare sempre le finalità, la profittabilità e l'interesse della Società alla esecuzione di una operazione commerciale;

Occorre, quindi, verificare che:

- i beni oggetto del contratto siano effettivamente venduti all'altra parte coinvolta secondo le modalità, i termini e le condizioni concordate;
- degli acquisti o delle vendite, dei servizi resi o acquisiti sia conservata adeguata traccia documentale, a cura del responsabile interessato, con archiviazione dei relativi documenti, presso la sede della Società;
- i pagamenti eseguiti o ricevuti a titolo di corrispettivo siano conformi: (i) alle vendite/servizi effettivamente resi/ricevuti nonché (ii) alle pattuizioni contenute nel relativo contratto;
- tutti i pagamenti siano effettuati dietro emissione di fattura o documento equipollente, ove richiesto dalla legge;
- tutti i pagamenti siano regolarmente contabilizzati conformemente alle disposizioni di legge applicabili.

Negli accordi con fornitori, partner commerciale ed outsourcer prevedere sempre clausole di rispetto del Modello 231 della Società.

Norme di comportamento:

- tracciabilità dell'operazione tramite documentazione e archiviazione (telematica e/o cartacea) di ogni attività del processo da parte della funzione coinvolta;
- utilizzo del sistema informatico dedicato per la registrazione delle fatture attive e passive, nonché di ogni altro accadimento economico;
- regolamentazione e monitoraggio degli accessi al sistema informatico;
- contabilizzazione da parte dell'ufficio responsabile delle sole fatture attive/passive che hanno ricevuto il benestare alla registrazione e al loro pagamento/incasso solo dopo aver ricevuto il benestare del responsabile di funzione;
- rilevazione di tutti i fatti amministrativi aziendali che hanno riflesso economico e patrimoniale;
- corretto trattamento fiscale delle componenti di reddito, detrazioni e deduzioni secondo



quanto previsto dalla normativa fiscale;

- rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di imposte dirette e indirette;
- diffusione delle principali novità normative in materia fiscale al personale coinvolto nella gestione della fiscalità;
- verifica con un consulente terzo di qualsivoglia implicazione fiscale derivante dall'esecuzione di un'operazione avente carattere ordinario o straordinario.

Inoltre, ai fini della corretta gestione degli incassi, devono essere rispettate le seguenti regole procedurali:

- al personale è vietato accettare pagamenti in denaro contante per importi superiori al limite previsto dalla legge;
- al personale è fatto obbligo di segnalare al CFO, all'ODV e al Sindaco Unico eventuali clienti/fornitori che effettuano operazioni sospette all'atto dell'acquisizione di informazioni (quali ad esempio dichiarazione di ragioni sociale inesistente, richiesta di pagamenti illeciti e/o fuori campo IVA, emissione di documenti fiscali non corretti, proposta di pagamenti tramite regalie, ecc.).